



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

O r i g i n a l e di deliberazione del Consiglio comunale

N. 22 del 17.08.2022	Oggetto: Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Gualtieri Sicaminò – Artt.244 e 246 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ed ii.
-------------------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette, del mese di agosto, alle ore **13,30** e segg. in Gualtieri Sicaminò, nei locali della sala polifunzionale del Centro diurno di P.zza Duomo, convocato per determinazione del Presidente, Dott. Maio Federico, come da avvisi scritti in data 12.08.2022 prot. n. 5524 notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta di prima convocazione.

Risultano all'appello nominale:

Presenti:	Assenti:
1. - Maio Federico 2. - Parisi Maria Teresa 3. - D'Amico Antonella 4. - Patti Francesco 5. - Mondì Marco 6.- Previti Domenico 7. - Bonarrigo Maria	1.- Scibilia Nicola 2.- Cassisi Domenico

Presenti n. 7

Assenti n. 2

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale, dott.ssa Donatella Costanzo Bana.

Assume la presidenza il Dott. Maio Federico, il quale constatata la legalità dell'adunanza per la presenza in aula di n. 07 Consiglieri Comunali su n. 09 assegnati al Comune e su n. 09 Consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Alle ore 13,30 e segg. si riunisce il Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria con avviso di convocazione prot. n. 5524 del 12.08.2022, in modalità mista (sia in presenza che in video conferenza) ai sensi dell'art. 3 bis del Regolamento del Consiglio Comunale.

Il link della video chiamata è stato inviato dal Presidente del Consiglio Comunale ai consiglieri che si collegano da remoto in data 16.08.2022.

Il Presidente del Consiglio Comunale porge il suo saluto ai Sigg. Consiglieri presenti (anche collegati da remoto) e procede con l'appello nominale:

Presenti n. 7 Consiglieri (Maio, Parisi, Patti, Mondì, D'Amico, Previti, Bonarrigo).

Assenti n. 2 Consiglieri: Scibilia, Cassisi.

Presenti per l'Amministrazione il Sindaco, il Vice Sindaco, l'Assessore/Consigliere Parisi, l'Assessore Briguglio e Assessore Bonanno.

Partecipano alla seduta il Revisore dei Conti: dott.ssa Concetta Petrolo, il Responsabile ASGF: funzionario Nicolino Bonarrigo e il consulente dell'amministrazione – supporto tecnico ufficio economico finanziario: dott. Orazio Mammino.

Il Presidente del Consiglio Comunale constatata la sussistenza del numero legale, apre i lavori consiliari, dà lettura del terzo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione C.C. n. 90 del 10.08.2022 avente ad oggetto: <<Dichiarazione di Dissesto Finanziario del Comune di Gualtieri Sicaminò – Artt. 244 e 246 del D.LGS. n. 267/2000 e ss. mm. ii.>>.

Il Presidente del Consiglio Comunale, ultimata la lettura chiede se ci siano interventi,:

Chiede ed ottiene la parola **il Sindaco** prof. Santina Bitto:

Buongiorno a tutti, è inutile dire che per noi oggi è un giorno particolare, per il nostro Comune, per il nostro paese.

28 anni fa ho deciso di candidarmi, e non pensavo di concludere il mio percorso politico con quanto noi oggi stiamo dichiarando, è vero: i problemi ci sono sempre stati, però li abbiamo superati, come abbiamo fatto noi per due anni(2018/2019).

Anni in cui abbiamo lavorato, abbiamo dato tutto di noi stessi, ognuno per le proprie competenze, abbiamo portato – contrariamente a quanto qualcuno dice – dei risultati importanti per noi e per la nostra comunità.

Oggi invece ci troviamo a discutere qualcosa di cui non siamo responsabili, la cosa bella è questa: possiamo affermare che non siamo responsabili di questo dissesto del nostro Comune.

Perché è qualcosa che noi abbiamo ereditato, perché si tratta di un finanziamento di 32 anni fa, quando nel 1990 hanno dato l'incarico per la costruzione della galleria e per l'apertura di una nuova strada che da Gualtieri Sicaminò doveva collegare i comuni del circondario all'autostrada di Milazzo.

Così non è stato, questa ditta ha eseguito i lavori e doveva essere giustamente pagata, ma di soldi non c'era più neanche l'ombra, quindi la ditta ha cominciato a fare ricorsi su ricorsi.

Per tutto il periodo che ha preceduto questa nostra Amministrazione nessuno ha pensato di porre fine a questa situazione facendo un accordo con la ditta, perché potevano farlo tranquillamente.

Fino a quando non è arrivata questa Sentenza di circa €6.880.000,00.

Io chiedo ad ognuno di voi: il Comune di Gualtieri poteva affrontare il pagamento di questa somma? Io dico di no.

Neanche se ci fosse stata la mano Divina, perché non poteva cercare e trovare tutti questi soldi per concludere questa dolorosa situazione che si trascina da tempo (25/30 anni).

Abbiamo aspettato questa sentenza perché era giusto farlo, noi speravamo in una diminuzione di questo debito, così ci era stato detto dall'Avvocato dell'Ente - Avvocato che noi abbiamo ereditato pure - lo abbiamo mantenuto per rispetto di chi lo aveva nominato, per rispetto dell'Avvocato, abbiamo mantenuto anche quello, ma anche l'Avvocato lo abbiamo ereditato, quindi per noi non è cambiato nulla, abbiamo proseguito quella strada che qualcuno aveva iniziato, prima di noi.

Abbiamo tentato di tutto, abbiamo fatto di tutto per evitare quello che noi oggi stiamo discutendo, ma penso che nessuno poteva evitarlo.

Lo dico con certezza, nessuno poteva evitarlo, perché nessuno avrebbe potuto pagare l'importo della Sentenza.

In più ci sono altri Avvocati da pagare, anche questi ereditati, non li abbiamo nominati noi gli avvocati di 10/25 anni fa e che devono essere pagati. Anche questi abbiamo ereditato perché se si va a vedere il registro degli incarichi si nota che in questi quattro anni di Amministrazione abbiamo incaricato forse 4 Avvocati e li abbiamo tutti pagati.

A differenza del passato, di chi ci ha preceduti, abbiamo evitato la prosecuzione di contenzioni in cui si poteva aggravare la situazione economica mediante accordi transattivi (caso Fiorello), gli Avvocati che abbiamo pagato noi ci hanno risolto i problemi che avevamo, non li hanno trascinati nel tempo.

Quindi: che cosa c'è di Nostro? Che colpa abbiamo noi? Quella di non aver pagato?

Anche questo abbiamo cercato di fare, abbiamo cercato di avviare una transazione mediante videoconferenze, abbiamo incaricato l'Avvocato di fare delle proposte transattive, non sono state accettate dalla ditta, addirittura si parlava di € 2.000.000,00, di cui 1.500.000,00 sono accantonati in Tesoreria a beneficio del pignoramento presso terzi dalla ditta creditrice.

Se avessero accettato, si poteva concludere il contenzioso. Noi abbiamo presentato il Piano di Riequilibrio tenendo conto di questo debito palmato in 20 anni.

Comunque la Corte dei Conti lo ha bocciato.

Perché non ci siamo mossi prima? Perché si aspettava questa sentenza della Corte D'Appello di Messina, nella speranza di una diminuzione di questo debito, ma non c'è stato.

Loro hanno fatto ricorso in Cassazione e lo abbiamo fatto anche noi, con lo stesso Avvocato, questo forse è stato l'errore, non avere interrotto quella linea che era stata intrapresa prima.

È stata una scelta nostra proprio per il rispetto che si ha nei riguardi di chi c'è stato negli anni precedenti, e anche di economicità, perché c'erano Avvocati che chiedevano molto di più, in quanto non conoscendo la vicenda e lo studio di tutto l'iter, ciò avrebbe comportato una maggiore spesa.

Cosa dire? E' un qualcosa che ferisce ognuno di noi, si tratta di una ferita che resterà per sempre, però torno a ripetere che io non mi sento responsabile e che nessuno di noi Amministratori è responsabile di questo.

Io sto per concludere il mio mandato, qualcuno dirà menomale, qualcuno lo dirà sicuramente, per toglierci di mezzo, dopo tanti anni che vedono le solite facce.

Chi verrà dopo di noi si troverà un terreno sicuramente spianato perché una volta che noi abbiamo dichiarato il Dissesto ci sarà un OSL che condurrà la situazione, noi porteremo avanti il nostro mandato fino all'ultimo, con quanto ci è possibile fare, naturalmente questa è una sentenza che ci ha tagliato le gambe, perché si potevano fare tantissime cose come era nostra intenzione.

Io la chiamo una maledizione che è caduta su di noi e che purtroppo non abbiamo potuto evitare.

Ringrazio naturalmente tutti per il supporto e l'affetto e ribadisco non è stata colpa nostra.

Dopo l'insediamento dell'OSL ci sarà la possibilità di presentare il nostro Bilancio e da quel momento verranno sbloccati i trasferimenti e secondo me se ne parlerà in primavera quando il nostro mandato finisce.

Trasferimenti che si troveranno nella situazione successiva, la prossima amministrazione comunale.

Ringrazio e vi chiedo scusa se ho commesso qualche errore, però la mia coscienza è pulita, la mia onestà altrettanto e andrò sempre a testa alta ovunque mi presenti, perché io ho dato, ho dato in tutti questi anni mettendo da parte tutte le cose importanti della mia vita.

Io in questo momento ho dei problemi personali, di salute, di famiglia e politici, ma tutto ciò che ho fatto l'ho fatto con il cuore.

Consigliere Previti: è chiaro che questo di oggi è un Consiglio storico, che resterà negli annali del Comune, ne siamo tutti convinti, è una svolta, un passaggio da un modo di Amministrare ad un altro completamente diverso.

La Deliberazione della Corte dei Conti ha messo fine ai rinvii e alle proroghe: aggiusta quà, aggiusta là.

Qui c'è una stroncatura senza appello per tutti, a cominciare dal Revisore dei Conti, al quale viene detto nelle primissime pagine che ha approvato il Piano di Riequilibrio ed in maniera forse troppo educata "per un organismo come la Corte dei Conti" che non dice altro, ma tutte le pagine successive sono improntate ad una stroncatura, una negazione di quel parere positivo che il Revisore dei Conti allora aveva dato sul PRFP.

Mi ricordo che avevo mosso una contestazione ad un parere presentato dal Revisore dei Conti, in cui è scritto la dicitura "è corretto/non è corretto", "corrisponde/non corrisponde", questa è una cosa che non sta in piedi, probabilmente la Corte dei Conti per *savoirfair* non ha sottolineato questo aspetto o se lo ha fatto, lo avrà fatto in altra sede.

Adesso è allegato a questa delibera il Parere reale del Revisore dei Conti, che fa seguito all'altro parere pur esso negativo reso sul Bilancio di Previsione 2021, che è stato ritirato in autotutela, proprio perché il Revisore dei Conti ha espresso parere negativo, non è un fatto normale, è una cosa abbastanza insolita la bocciatura di un Bilancio da parte del Revisore dei Conti.

Ce ne è anche per l'esperto, nessuno di questi viene nominato nella Delibera, però lo si evince perché le 30 pagine cominciano dicendo che: il Piano è pieno di contraddizioni e di incompletezze e si conclude dicendo che per esempio: "questa voce non trova riscontro nel Piano di Riequilibrio".

Il che vuol dire che si presenta una cosa e poi si va a giustificare alla Corte dei Conti un'altra cosa.

Una parte importante della risposta della Corte dei Conti sta proprio in un punto che io fin dall'inizio ho evidenziato da semplicissimo docente di Matematica, digiuno di ragioneria e di Bilanci.

Nella seduta di approvazione del Piano di Riequilibrio - in cui l'esperto ha fatto per la prima volta la sua apparizione in Consiglio Comunale - io ho fatto notare che era fondamentale esibire gli accordi transattivi con le parti creditrici e cioè mettere nero su bianco l'oggetto della transazione, il nome del creditore, e l'importo su cui ci si accorda.

Risponde a distanza di un anno la Corte dei Conti dicendo che non si può approvare un Piano di Riequilibrio con l'incertezza dell'esito di una transazione.

Di sfuggita ce ne è anche per lei Sindaco, tutto sommato ne esce così.....anche se sulla responsabilità dico: vero è non è colpa sua l'esito di questa Sentenza, ma Lei ha cominciato dicendo che c'è da 28 anni, e non per fare il semplice Consigliere, lei ha rivestito delle tutte Cariche di questa Amministrazione, quindi non le posso accollare l'intera responsabilità, ma bisognerebbe studiare le percentuali, mi fermo qua.

Perché anche il Sindaco ha la sua responsabilità: perché la Delibera parla di numerose proroghe, per cercare di rinviare, in attesa della Sentenza della Corte d'Appello di Messina sono state chieste proroghe a più non posso.

C'era l'occasione, più o meno giustificata del Covid, e la Corte dei Conti è stata generosissima nelle proroghe.

Tanto è che noi ce ne stiamo occupando a distanza di un anno e mezzo se non di più, quindi viene meno la difficoltà di operare in presenza di una epidemia, vengono meno anche le lamentele fatte nelle sue relazioni in merito alla mancanza di personale, perché in questo caso abbiamo pagato un esperto, che doveva supplire alle nostre mancanze.

Consigliere Parisi: abbiamo nominato l'esperto per la redazione del Piano di Riequilibrio non per gli altri Atti, per quelli ci deve pensare l'Ufficio competente.

Consigliere Previti: ma il Piano si deve inserire in un contesto esistente deve combaciare con tutti gli altri numeri dei Bilanci, lo stesso Piano è un Bilancio un po' più importante.

Ce ne è anche per l'Assessore al ramo, perché vengono citati i risultati fino al 2019, risultati di Amministrazione che io - in tempi non sospetti - ho anche definito ridicoli (€3.000,00 - €5.000,00 - €7.000,00) di avanzo di Amministrazione e poi nel 2020 spunta questa somma esorbitante di meno €8.000.000,00.

Devo fare all'Assessore competente una domanda ben precisa: "più volte sollecitata dai miei interventi, Lei ha ritenuto che i Bilanci del Comune di Gualtieri - se non fosse per la Sentenza Rizzani- sarebbero dei Bilanci sani" leggendo la delibera della Corte dei Conti alle pagine 17 e 18 c'è scritto che "*i debiti accertati presumibili sono pari a € 10.600.000,00 da € 6.800.000,00*", quindi ci sono circa €4.000.000,00 in più di debiti.

Io so da dove vengono, ma sarebbe il caso che lo illustrasse lei, io faccio appello alla sua onestà intellettuale, la Sindaca nel suo intervento ha espresso un concetto, ma sarebbe bene che venisse fuori dove sono andati a finire questi € 4.000.000,00 di debiti.

Alla faccia dei Bilanci sani!

Ricordo tra l'altro come lei si è alterata quando io avevo detto che alcune volte i Bilanci venivano "aggiustati" alzando gli attivi ed abbassando i passivi e facendo coincidere il Bilancio quasi all'euro.

Lei ha risposto "No Noi queste cose non le facciamo".

Io a questo punto per non dilungarmi, mi limito a leggere le ultime pagine della Delibera della Corte dei Conti in cui si evidenziano quali sono le criticità: "*incertezza di fondo sui dati trasmessi, mancata attualità dei dati (mancavano Bilanci che dovevano rendere credibile quell'impegno preso in sede di Riequilibrio) incompletezza dei dati, incongruità delle misure (il disavanzo del 2020 non era stato recuperato) incapacità di riscossione delle entrate passività presumibilmente maggiori da quelle indicate.*"

Ora per questo bel risultato noi abbiamo pagato un esperto la prima volta €5.000,00 e la seconda altre 5.000,00 € C'è da stare allegri!

Queste pagine cara Sindaca e cari Assessori, sostanzialmente mettono una pietra tombale sulle passate Amministrazioni, senza entrare nelle percentuali di responsabilità.

Amministrazioni fallimentari, che hanno sperperato risorse del Comune, se la Corte dei Conti parla di €4.000.000,00 in più di contenzioso non so spiegarmi cosa si sia fatto con i soldi del Comune.

Sindaco: Lo chieda a loro.

Ci sono state anche occasioni mancate che prese in tempo avrebbero potuto risparmiarci la bancarotta ed io ho denunciato tutto in un libretto che ho elaborato e distribuito alla cittadinanza.

Oggi non c'è nemmeno quella piccola giustificazione: che tutti i Comuni hanno difficoltà economiche, è vero ho letto l'ultima rilevazione dei Comuni della Sicilia ed in particolare di quelli della provincia di Messina, 80% dei Comuni hanno avuto difficoltà nel chiudere i Bilanci, però poi bisogna essere onesti, bisogna dirlo, fino in fondo: 9 Comuni sui 108 della provincia di Messina sono in Dissesto e Gualtieri è il numero 10.

Cosa c'è da fare? Oggi comincia un doppio registro di contabilità: da una parte quella che si chiama con il termine inglese badcompany che è il Bilancio fino alla data del 31.12.2020 che presenta tutte le passività e verrà gestito dal così detto organismo di controllo, nominato dall'Assessorato Regionale, la cui spesa sarà a carico delle casse Comunali, e che dovrà trattare sia con la Rizzani che con i piccoli creditori del Comune, gli artigiani, le piccole ditte, i fornitori.

Dall'altra parte c'è l'agoodcompany che rappresenta i Bilanci liberi da quei debiti che hanno costituito una palla al piede per l'Amministrazione attuale, rendendola afasica, muta, immobile in attesa messianica di questa Sentenza della Corte d'Appello.

Quindi l'Amministrazione pur liberata dal grosso peso del debito, rimarrà sotto il ferreo controllo del suo operato da parte dell'OSL.

Permettetemi di dire una cosa, questa risalita verso il risanamento, verso la speranza da ridare al Paese insieme all'orgoglio di essere gualtierese, a mio avviso non può essere affidata a coloro che hanno affossato questo Paese.

Chiudo con un riferimento normativo all'art. 248 c. 5 del TUEL - a titolo informativo - perché il Decreto Legge 267/2000 che regola la normativa del Dissesto prevede una responsabilità e dei provvedimenti sanzionatori e risarcitori, nei riguardi degli Amministratori, si parla di esclusione dalle Cariche Pubbliche in casi di colpa e di dolo, che è tutto da vedere e da dimostrare nel caso di specie, ma quell'articolo esiste.

Assessore Briguglio: io voglio dire soltanto questo: questa Amministrazione si è insediata nel 2018 e questa Amministrazione sin dall'inizio ha cercato di Amministrare con il massimo intento di evitare debiti e spese che non si potevano sostenere, il massimo impegno è stato profuso anche dai dipendenti comunali che hanno dato a seconda dei casipochi o grandi contributi, con competenze amministrative consolidate e non.

Questa Amministrazione ha sempre garantito i servizi essenziali, i servizi a domanda individuale ed ha cercato di realizzare alcuni progetti di interesse.

Abbiamo dovuto anche aumentare le tasse, per cercare di risanare. Poi è arrivata la sentenza definitiva e il debito è stato la causa del dissesto.

A parere di questa Amministrazione noi non siamo i responsabili, in quanto le nostre condotte non hanno aggravato o disatteso le problematiche che già conoscevamo. Il nostro bilancio parte da un risultato positivo che diventa negativo a seguito della sentenza.

Oggi sono qui perché voglio continuare a essere presente, ma non mi sento responsabile.

Per quanto riguarda i Bilanci, il Bilancio più critico è stato quello adottato a seguito della Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. del 2019, ma in quella sede poiché si trattava di una sentenza di 1° grado, non era certo il rischio di soccombenza massimo, l'Ente era consapevole di non essere in grado di affrontare la spesa perché era troppo elevata.

Ma - ripeto - si trattava di una Sentenza di 1° grado cui era stato proposto immediatamente Appello. Non essendo in grado di affrontare la spesa, l'Ente avrebbe dovuto anticipare una situazione di disavanzo e quindi di dissesto.

Con lo stato di Riequilibrio nel corso dell'annualità 2021 si è dato incarico ad un'esperto.

E non era il primo incarico di questo tipo perché - anche in passato - questa e le precedenti amministrazioni - si erano sempre avvalse di figure di consulenti, che - in questo caso di specie - non sono state sufficienti dal momento in cui ci siamo visti pignorati €1.500.000,00 dalla Tesoreria comunale.

I debiti che la Corte dei Conti ha attribuito essere quelli dell'Ente, non sono i debiti fuori Bilancio perché non sono quelli che hanno fatto saltare i conti, sono il cosiddetto debito potenziale.

Nella presentazione del Piano di Riequilibrio oltre ai debiti di fuori bilancio si sono dovuti aggiungere anche quei debiti corrispondenti ad impegni non liquidati.

Quindi la cifra di €10.000.000,00 non corrisponde ai debiti di fuori bilancio, infatti nell'ultimo Bilancio che abbiamo riapprovato non esiste questa somma di €10.000.000,00, sono €7.000.000,00 come fondo contenzioso.

La presentazione di un Piano di Riequilibrio è stata ritenuta idonea - a ben dire - dalla Corte dei Conti in quanto è stato fondato su un presupposto base costituito dal fatto che dovevamo avere una sostanziale riduzione del debito.

Noi quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, da qui a dare responsabilità all'attuale Amministrazione ce ne vuole.

Noi non ci riteniamo responsabili, non sono state le nostre condotte che hanno aggravato o disatteso i problemi. Non siamo stati un' "Amministrazione leggera", perché non abbiamo prodotto debiti.

Io per prima sono mortificata per questo risultato, quale Assessore al Bilancio, se me lo avessero detto al momento dell'accettazione della funzione avrei risposto con tutta l'amicizia che mi lega all'Amministrazione e la buona volontà, che non lo avrei mai potuto accettare.

Oggi come oggi sono qui, perché è giusto continuare ad essere presente, ma non mi sento in colpa, non mi sento responsabile in alcun modo di quello che è successo a questa Amministrazione, ringrazio tutti.

Sindaco: intervengo solo un attimo per dire al Consigliere Previti che non accetto nella maniera più assoluta che mi si dica la parola *sperpero*, la parola *sperpero* nei nostri confronti non va pronunciato, come ha spiegato l'Assessore Briguglio quella cifra non ci appartiene, non è nostra la cifra.

Noi non abbiamo fatto sperperi, non abbiamo dato incarichi che non sono stati pagati, abbiamo agito sempre per la nostra comunità niente di maestosissimo, lo chieda a chi ha provocato i debiti a chi ha fatto realmente lo sperpero.

La cifra non dipende da questa Amministrazione, noi abbiamo ereditato tutto e non ci sentiamo in alcun modo responsabili.

Consigliere Parisi: se ci sono responsabilità che le accertino.

Si ringraziano il Sindaco e l'Assessore Briguglio rispettivamente per gli interventi esaurienti che in maniera ineccepibile hanno fatto capire quello che è successo.

Io fino ad adesso non sono mai entrata nel merito anche sui social, perché credo che tante cose prima dovevano essere definite in questa sede.

Perché a differenza di altri, che in questi anni hanno gioito delle nostre difficoltà e degli insuccessi, come se fosse una vittoria personale, noi in questi anni sapevamo quale era la situazione.

E devo dire che la minoranza ha fatto la sua parte come è giusto che sia: ha fatto opposizione, non si richiede ovviamente la solidarietà ad una componente politica che non ha condiviso niente con noi. Ci siamo confrontati in contraddittorio come si deve fare tra maggioranza e opposizione civilmente.

Io la solidarietà non me l'aspettavo dalla minoranza, la solidarietà me l'aspettavo da chi conosceva la situazione del Comune, da chi sapeva che noi non avevamo creato questa situazione.

Consigliere Previti: i vostri alleati politici.

Consigliere Parisi: gli attacchi che ci sono stati fatti e quelli più dolorosi non sono stati gli attacchi della minoranza, ma sono stati quelli delle persone che con noi hanno condiviso 10/15 anni di politica, e hanno conosciuto le capacità che abbiamo e che all'improvviso non potevamo essere diventati tutti degli inetti, degli imbecilli che non sanno capire niente e che prima eravamo reputati bravissimi.

Noi non abbiamo creato questa situazione, l'abbiamo ereditata e per senso di responsabilità nessuno di noi ha abbandonato il Comune.

Perché era molto facile, sapendo qual è la situazione, per un nostro successo personale, perché ci sono persone che fanno politica anche al di là del Comune di Gualtieri.

È bellissimo per tutti magari spendere delle somme lasciate dagli altri. Noi ci siamo trovati nella situazione di gente che era abituata a realizzare tante iniziative, un'Amministrazione unita e perfetta, abbiamo continuato un cammino.

La nostra responsabilità è quella che magari - negli anni precedenti - avremmo dovuto pressare per fare un' accordo con la Rizzani, ma - seguendo quello che ci veniva detto - anche dal nostro legale, noi credevamo di poter ottenere una riduzione importante del debito. La prima sentenza ci è stata presentata come un'ingiustizia, come un errore giudiziario.

In passato si poteva affrontare il giudizio nel merito, senza attendere l'esito delle questioni pregiudiziali legate alla dichiarazione di incompetenza del giudice adito, perché tutto ciò ha fatto perdere tempo.

Anche durante la riunione in call con la Ditta Rizzani, gli avvocati della Rizzani, ci hanno detto che era un poco tardi per richiedere un accordo, che cercavamo un'accordo in zona Cesarini, che si poteva chiedere prima e che al momento non erano interessati, in quanto volevano attendere l'esito del giudizio di Appello.

A chi mi chiede se ci sarà un' "Estate gualtierese" rispondo che si tratta della stessa situazione in cui una famiglia è piena di debiti e può solo mettere da parte i soldi per pagarli.

Gli unici due modi per evitare questo dissesti che abbiamo subito, sarebbero stati o l'esito favorevole di una sentenza che riduceva il debito oppure un'accordo con la Rizzani.

Se ci fosse stato un accordo, il Piano sarebbe andato a buon fine. Il 14 luglio la Corte dei Conti aveva già deciso, solo se ci fosse stato un accordo con il maggiore creditore avrebbero accettato il Piano.

Lavorare in questo in modo è stato un sacrificio ed un massacro, andare avanti così è stato molto complicato ma è importante spiegare i passaggi e le motivazioni.

La responsabilità sussiste nel caso in cui si perduri nella situazione.

Consulente Mammino: Io ho ascoltato tutti gli interventi dei consiglieri comunali e del sig. Sindaco, devo dire la verità, sono rammaricato da alcune affermazioni che sono state dette dal consigliere comunale dell'opposizione che ho capito essere un docente.

Ma questo lo tengo per me, perché vado oltre, perché quando mi vengono contestate le somme del compenso dicendo che – data la sentenza della Corte dei Conti - sono "soldi buttati" questo lo ritengo offensivo e mi fermo qui.

Riguardo gli aspetti tecnici: l'incongruità delle misure è il problema delle entrate, che per questo comune è un problema abbastanza serio, l'ufficio tributi doveva attivarsi maggiormente e credo a questo punto che a partire da settembre, subito dopo questo periodo feriale, bisognerà intervenire, perché le entrate sono l'elemento strutturale dell'ente e non ci dobbiamo dimenticare che il comune non è che con il dissesto finisce lì e muore.

Il comune continua la sua attività amministrativa, di conseguenza è chiaro che bisogna intervenire perché l'elemento strutturale è questo.

Su alcuni aspetti che si sono detti faccio delle precisazioni: al comune non arriverà nessun organo di controllo, al comune sarà nominato un OSL con un decreto del Presidente della Repubblica, quindi non dalla Regione.

Il comune avrà un OSL monocratico perché è un comune piccolo, il costo di questo commissario è irrisorio perché il comune è piccolo, non avrà un compenso enorme.

Dobbiamo tenere presente che il contenzioso principale è quello con la Rizzani e che è opportuno che ci sia un commissario in questa maniera parleranno con una persona terza e l'accordo transattivo se non viene trovato si ritorna al dissesto nuovamente all'infinito.

Mancata attualità del piano: non vuol dire che il piano è stato sbagliato, la mancata attualità dipendeva dalla sentenza di appello.

Se il giudice di appello ha confermato la sentenza c'è poco da fare.

Adesso lasciamo stare che fosse il comune, che fosse un cittadino o ancora un'impresa, cosa si può fare di fronte ad una sentenza del giudice.

Non c'è niente da fare, il Comune soprattutto con l'ufficio tributi, deve rimbocarsi le maniche e deve gestire meglio di prima le entrate, ristrutturando l'ente.

Il Presidente del Consiglio: ho apprezzato gli interventi dell'Amministrazione attiva, del Sindaco e degli assessori Briguglio e Parisi sulle motivazioni di quanto sta accadendo. Vorrei ringraziare i dipendenti comunali perché affrontare questo non è stato facile, andare avanti comunque e sempre.

Vorrei ringraziare anche i Consiglieri Comunali, chi in questa situazione non si è sottratto, chi ha avuto il coraggio di esserci. Io mi immedesimo in chi non ha voluto esprimere il proprio voto sull'aumento delle tasse perché non è una scelta facile, da politico.

Chi si è sottratto al voto, chi rivendicava la possibilità concessa dalla legge di poter giocare sui numeri per la costituzione del numero legale ai fini della validità della seduta, non esserci dicendo: ringraziateci se ci siamo.

I ringraziamenti ci sarebbero stati, se si fosse votato per esempio l'aumento delle tasse, che è stato un passaggio necessario e subito da chi con responsabilità lo ha approvato, al fine di sostenere il PRFP.

Non è stato fatto arbitrariamente questo aumento, vi era una forte motivazione, per salvare il paese.

Non è una scelta politica ma è dettata dal voler fare uscire il Comune da questa situazione. L'aumento di tasse non l'abbiamo fatto arbitrariamente, ma era un atto dovuto per salvare il paese. Io ringrazio chi in questa situazione ci ha messo la faccia.

Abbiamo ereditato una brutta situazione: un secchio pieno d'acqua con tanti buchi ed abbiamo poche dita per ripararlo e siamo arrivati a una bruttissima fine di questo quasi quinquennio.

Non ce lo saremo mai augurati né aspettati, io che sono presente in modo attivo da 15 anni, figuriamoci il sindaco e gli assessori.

Consigliere Previti: Una brevissima replica all'intervento dell'Assessore Briguglio, io capisco il suo imbarazzo, non mi meraviglio, giustificare un aumento del 60% non è una fesseria, quando abbiamo un debito di €6.800.000,00 e la corte dei conti lo porta a €10.000.000,00, lei non si offenderà se io invece di credere a lei, credo alla Corte dei Conti.

E' il minimo! Per chiarezza vi leggo le quattro righe che la Corte dei Conti ha scritto nella sentenza: il comune ha altresì comunicato un elenco di contenziosi – e il segretario comunale sa che uno dei miei primi interventi ispettivi "tra virgolette" e richieste è stato proprio quello di conoscere il registro di contenziosi –

CdC: l'elenco di contenziosi in cui l'ente è parte, il documento si presenta lacunoso da più punti di vista - e se è lacunoso adesso - immaginatevi la prima volta che lo ho chiesto, non quantifica tutto l'importo dei contenziosi, non indica la natura, l'oggetto e la percentuale di soccombenza ed io sarei curioso di conoscere a quanto ammonta questa percentuale e se in questo ultimo incarico dell'avvocato per il ricorso in cassazione è scritto, se l'avvocato si sbilancia ad indicare la percentuale di soccombenza.

Elemento quest'ultimo utile per valutare la congruità del relativo fondo contenzioso, ciò premesso il contenzioso ammonterebbe ad circa € 10.400.000,00 oltre circa € 222.000,00 di oneri connessi, la cui copertura non sarebbe compresa nell'esaminando piano di riequilibrio, qui c'è poco da ribattere.

Ci si può arrampicare sugli specchi ma i numeri parlano da soli.

Assessore Briguglio: esiste un ufficio contenzioso, è l'ufficio contenzioso e non è l'Assessore che comunica i dati, l'elenco dei debiti e la percentuale.

Comunicati i debiti il rischio di soccombenza è il 100%.

L'elenco analitico teneva conto delle sentenze, l'elenco è agli atti e la differenza tra l'elenco dei debiti fuori bilancio e l'elenco dei debiti complessivi è diverso, perché un debito fuori bilancio deve essere riconosciuto in consiglio comunale per avere la sua certezza e riconoscimento, l'ente deve valutare la convenienza ed il beneficio che ha avuto ai sensi dell'art. 194 TUEL attraverso quel regolare riconoscimento dei debiti.

L'elenco dei debiti fuori bilancio risulta agli atti, non rilasciato dall'assessore di turno, ma è trasmesso dall'ufficio contenzioso che ha un dipendente responsabile.

E tale è rimasto dall'inizio fino alla fine, non ha subito variazioni.

Questo io voglio ribadire.

I debiti sono rimasti quelli, soltanto che dall'elenco è stato passato nella fase del PRFP poiché c'erano pagamenti da assolvere che avevano avuto l'impegno, ma non era stato possibile pagare si era incrementata questa quota con lo sblocco art 243 bis TUEL è stato possibile pagare alcuni debiti che aveva contratto l'amministrazione.

Ma sicuramente e purtroppo devo dire che i debiti fuori bilancio sono rimasti tali.

Consulente Dott. Mammino: volevo fare una precisazione di carattere tecnico: il debito fuori bilancio è quel debito che è certo, liquido ed esigibile, significa che conosciamo chi è il creditore e la somma precisa da pagare e quando.

Il debito potenziale invece è quel debito che è presunto, sostanzialmente possiamo anche non contemprarlo, vi faccio un esempio specifico: in un comune che seguo, un avvocato presenta una citazione per risarcimento del danno perché ritiene che il comune sia responsabile della morte di un giovane a seguito di un incidente stradale in una strada comunale dissestata.

Cosa facciamo? Diciamo che è un debito fuori bilancio ed il comune va in dissesto? Invece si tratta di un debito potenziale, ed il debito potenziale non deve necessariamente essere inserito come debito in un PRFP, perché come si scrive? Quale è il rischio di soccombenza in questa causa? Se è del 10% è una situazione, se è il 50% un'altra. Il 100% un'altra ancora.

Non vi è certezza del quantum, requisito giuridico di un debito fuori bilancio.

Quindi questa è la differenza tecnica tra il debito fuori bilancio ed il debito potenziale, ora l'amministrazione nel PRFP ha inserito i debiti fuori bilancio: certi, liquidi ed esigibili.

Poi la CdC ci ha richiesto l'elenco dei debiti potenziali e correttamente l'ufficio contenzioso li ha trasmessi.

Questo è il presupposto.

Consigliere Previti: Per non alimentare polemiche, rinuncio al mio intervento al fine di non alzare i toni.

Mi accontento di queste risposte e chiudo qui la discussione.

Il Presidente del Consiglio Comunale – ultimati gli interventi – sottopone ai voti la proposta con il metodo della votazione palese per appello nominale:

Presenti votanti n. 7

Esito della votazione:

Maio: favorevole

Parisi: favorevole

D'Amico: favorevole

Mondi: favorevole

Patti: favorevole

Previti: astenuto

Bonarrigo: astenuto

Voti favorevoli: n. 5 (gruppo di maggioranza)

Astenuti n. 2 (gruppo di minoranza)

Votazione per Immediata esecutività

Maio: favorevole

Parisi: favorevole

D'Amico: favorevole

Mondi: favorevole

Patti: favorevole

Previti: astenuto

Bonarrigo: astenuto
Voti favorevoli: n. 5 (gruppo di maggioranza)
Astenuti n. 2 (gruppo di minoranza)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Acquisiti i pareri allegati alla proposta resi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.l.gs. N. 267/2000;
- Riconosciuta la propria competenza così come previsto dall'art. 42 D.lgs. N. 267/2000;
- Udito l'esito della proclamazione;

DELIBERA

- Di dichiarare, ai sensi degli artt. 244 e 246 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, lo stato di dissesto finanziario del Comune di Gualtieri Sicaminò, conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del medesimo Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in seguito alla deliberazione n. 126/2022/PRSP della Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Siciliana che testualmente dispone:
 - **DELIBERA** "di non approvare il PRFP del Comune di Gualtieri Sicaminò, valutandone la non congruenza ai fini del riequilibrio" (art. 243 quater, c. 3, del Tuel);
 - **DISPONE** "la sospensione degli adempimenti di cui all'art. 243 quater, c. 7, del TUEL, per il termine di 30 giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione, fino ad intervenuta comunicazione dell'esito dell'impugnazione, secondo l'orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 22/SEAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2012";
 - **ORDINA** che alla scadenza della sospensione succitata, la presente deliberazione sia trasmessa all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per gli adempimenti strettamente conseguenziali al presente deliberato, ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL, richiamato dall'art. 58 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 26;
 - **ORDINA** che copia della presente pronuncia sia trasmessa: al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente – al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Gualtieri Sicaminò;
- **Di dare atto** che, a seguito della predetta dichiarazione di dissesto finanziario, discendono le conseguenze di cui agli articoli 248 e seguenti del predetto D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- **Dare atto** – altresì - che dal punto di vista economico finanziario gli atti programmatici adottati da questo Ente al momento di approvazione del presente provvedimento sono i seguenti:
 1. *Deliberazione C.C. n. 24 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, "Approvazione DUPS 2020";*
 2. *Deliberazione C.C. n. 25 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione anni 2020/2022;*
 3. *Deliberazione C.C. n. 13 del 18.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Approvazione Rendiconto di gestione esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;*
 4. *Deliberazione n. 21 del 17/08/2022, resa immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Riapprovazione risultato di amministrazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020";*
- **Di trasmettere**, entro cinque giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, il presente atto unitamente alla relazione dell'Organo di revisione economico - finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto, relazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai seguenti indirizzi:
 - Ministero dell'Interno: finanzalocale.prot@pec.interno.it;
 - Procura Regionale della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia: sicilia.controllo@corteconticert.it;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.



STORIA
TRADIZIONE
CULTURA

Comune di Galtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina
98040 – Piazza Duomo
Tel. 090 936112 Fax 090 93 67 84
www.comune.galtieri.me.it

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI

Proposta di deliberazione n. 90 del 10.08.2022

OGGETTO: Dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Galtieri Sicaminò. Artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ed ii.

AL CONSIGLIO COMUNALE
S E D E

Premesso che:

- Con deliberazione n. 27 del 30.06.2021, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano di riequilibrio Finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL;
- Con Ordinanza n° 08/2022/PRSP acquisita al protocollo dell'Ente con N. 4459/E del 21.06.2022, la Corte dei Conti convocava, in audizione, il Comune di Galtieri Sicaminò, nelle persone del Sindaco, Segretario Comunale, Responsabile del Servizio finanziario e Revisore dei Conti per il giorno 14.07.2022, dando loro facoltà di depositare relazioni, memorie, atti e documenti di chiarimento e/o di replica, entro il termine ordinatorio del 05 luglio 2022, alle ore 13.00;
- L'Ente si è avvalso della facoltà di depositare memorie, in occasione dell'audizione del 14 luglio 2022, trasmettendo apposito atto, con relativa documentazione allegata giusto prot. n. 4798 del 05.07.2022;

Preso atto che:

- in data 14 luglio, si è tenuta, come da apposita convocazione sopramenzionata, l'audizione presso la Corte dei Conti, con i seguenti soggetti: Vicesindaco, Segretario Comunale, Responsabile ASGF e Consulente a supporto tecnico del responsabile del Servizio Economico Finanziario giusta D.D. n. 286/156 del 11.07.2022, ben identificati nella medesima relativa nota di trasmissione della memoria;
- a seguito dell'audizione svoltasi e, tenuto conto dei contenuti della memoria depositata, la Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Siciliana ha adottato la delibera n° 126/2022/PRSP, acquisita al Protocollo dell'Ente col n° 5036 del 20.07.2022;

Rilevato che la stessa:

- **DELIBERA** "di non approvare il PRFP del Comune di Galtieri Sicaminò, valutandone la non congruenza ai fini del riequilibrio" (art. 243 quater, c. 3, del Tuel);
- **DISPONE** "la sospensione degli adempimenti di cui all'art. 243 quater, c. 7, del TUEL, per il termine di 30 giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione, fino ad intervenuta comunicazione dell'esito dell'impugnazione, secondo l'orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2012";
- **ORDINA** che alla scadenza della sospensione succitata, la presente deliberazione sia trasmessa all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per gli adempimenti strettamente conseguenziali al presente deliberato, ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL, richiamato dall'art. 58 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 26;

- **ORDINA** che copia della presente pronuncia sia trasmessa: al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente – al Sindaco e all’Organo di Revisione del Comune di Gualtieri Sicaminò;

ACCERTATO CHE il Responsabile Area SGF ha provveduto alla trasmissione della pronuncia Corte dei Conti n. 126/PRSP/2022 in data 21.07.2022 agli indirizzi predetti (Presidente C.C., Sindaco, Revisore Unico dei Conti, giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti dell’Ente);

RITENUTO, pertanto, necessario adottare apposita deliberazione Consiliare di presa d’atto della citata Deliberazione n. 126 /2022 PRSP della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Sicilia, indirizzando l’azione amministrativa verso la dichiarazione di dissesto del Comune di Gualtieri Sicaminò - atteso che allo stato degli atti - sussistono i presupposti di diritto indefettibili per la suddetta procedura previsti dagli artt. 244 e segg.;

VISTO l’art. 244 del D.lvo 18.8.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, rubricato: “Dissesto finanziario”, il cui comma 1 espressamente recita: *“Si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all’art. 193 (del medesimo Testo unico), nonché con le modalità di cui all’art. 194 per le fattispecie ivi previste”*;

VISTO il successivo art. 246 del predetto T.U.E.L., che ai commi 1, 2 e 4 così recita: *“1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell’ente locale nelle ipotesi di cui all’art. 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell’organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto. 2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’Interno ed alla procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Interno unitamente al decreto del presidente della Repubblica di nomina dell’Organo straordinario di liquidazione. 4. Se, per l’esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l’intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l’ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall’art. 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicitando gli effetti di cui all’articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell’organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell’ente, sono differiti al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto (...)”*;

VISTI i successivi articoli del TUEL inerenti gli enti locali dissestati, dal 248 al 269, nonché l’art. 243 del predetto Testo Unico, inerente i controlli a cui sono sottoposti, tra gli altri, i medesimi enti dissestati;

RILEVATO, altresì, sul fronte della spesa corrente, che questo Ente ha proceduto in questi anni ad un notevole sforzo per il decremento della spesa del personale, non ulteriormente comprimibile se non a fronte di una forte riduzione dell’efficienza dell’azione amministrativa, mentre le spese in conto capitale sono state indirizzate per quanto più possibile alla realizzazione di investimenti in opere pubbliche attingendo a finanziamenti – integrali o in compartecipazione - regionali, statali ed europei;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione di C.C. sarà inviata al Revisore Unico dei Conti di questo Comune che dovrà provvedere a redigere apposita dettagliata relazione che analizza le cause che hanno provocato il dissesto così come previsto testualmente dall’art. 246 c. 1 del TUEL, che sarà allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, redatta ai sensi del sopracitato art. 246, comma 1 del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che questo Comune, a seguito dell’accertamento definitivo da parte della Corte dei Conti << di non approvare il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Gualtieri Sicaminò valutandone la non congruenza ai fini del riequilibrio (art. 243 quater, c. 3 del TUEL) >> è oggi tenuto a dichiarare lo stato di dissesto finanziario, al fine di garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e di fare validamente fronte ai crediti liquidi ed esigibili di terzi;

RITENUTO, dunque, alla luce di quanto sopra esposto, doveroso procedere alla formale ed esplicita dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del Comune di Gualtieri Sicaminò dando atto che dal punto di vista economico finanziario gli atti programmatici adottati da questo Ente al momento di approvazione del presente provvedimento sono i seguenti:

1. Deliberazione C.C. n. 24 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione DUPS 2020”;

2. Deliberazione C.C. n. 25 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione anni 2020/2022;

3. Deliberazione C.C. n. 13 del 18.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Approvazione Rendiconto di gestione esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. Deliberazione C.C. n. ____ del _____, resa immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Riapprovazione risultato di amministrazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020";

VISTO il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sul presente atto dal Responsabile Area Servizi Generali e Finanziari pro tempore di questo Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **Di dichiarare**, ai sensi degli artt. 244 e 246 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, lo stato di dissesto finanziario del Comune di Gualtieri Sicaminò, conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del medesimo Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali in seguito alla deliberazione n. 126/2022/PRSP della Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Siciliana che testualmente dispone:
 - **DELIBERA** "di non approvare il PRFP del Comune di Gualtieri Sicaminò, valutandone la non congruenza ai fini del riequilibrio" (art. 243 quater, c. 3, del Tuel);
 - **DISPONE** "la sospensione degli adempimenti di cui all'art. 243 quater, c. 7, del TUEL, per il termine di 30 giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione, fino ad intervenuta comunicazione dell'esito dell'impugnazione, secondo l'orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2012";
 - **ORDINA** che alla scadenza della sospensione succitata, la presente deliberazione sia trasmessa all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica per gli adempimenti strettamente consequenziali al presente deliberato, ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL, richiamato dall'art. 58 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 26;
 - **ORDINA** che copia della presente pronuncia sia trasmessa: al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente – al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Gualtieri Sicaminò;
- **Di dare atto** che, a seguito della predetta dichiarazione di dissesto finanziario, discendono le conseguenze di cui agli articoli 248 e seguenti del predetto D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- **Dare atto** – altresì - che dal punto di vista economico finanziario gli atti programmatici adottati da questo Ente al momento di approvazione del presente provvedimento sono i seguenti:
 1. Deliberazione C.C. n. 24 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, "Approvazione DUPS 2020";
 2. Deliberazione C.C. n. 25 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione anni 2020/2022;
 3. Deliberazione C.C. n. 13 del 18.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Approvazione Rendiconto di gestione esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000;
 4. Deliberazione n. ____ del _____, resa immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Riapprovazione risultato di amministrazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020";
- **Di trasmettere**, entro cinque giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, il presente atto unitamente alla relazione dell'Organo di revisione economico - finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto, relazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai seguenti indirizzi:

- Ministero dell'Interno: finanzalocale.prot@pec.interno.it;
 - Procura Regionale della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia: sicilia.controllo@corteconticert.it;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile ASGF
(Nicolino Bonarrigo)

L'Assessore al Bilancio

F. b (Maria Briguglio)





COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ooo

WWW.comune.gualtieri.me.it
e-mail servizi.finanziari@comune.gualtieri.me.it

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI- Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. n. 90
del 10/08/2022**

**DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI
GUALTIERI SICAMINO'**

OGGETTO:

ARTT. 244 E 246 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 E SS.MM. ED II

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 c. 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 c. 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, che testualmente recita: "...su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile". i sottoscritti, sulla presente proposta di deliberazione, esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA	Per quanto concerne la regolarità TECNICA si esprime parere FAVOREVOLE Lì 10/08/2022	IL RESPONSABILE DELL'ASGF Nicolino BONARRIGO
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA	Per quanto concerne la regolarità CONTABILE si esprime parere FAVOREVOLE Lì 10/08/2022	IL RESPONSABILE DELL'ASGF Nicolino BONARRIGO



Pr. 5036
D.C. 20-07-2022

Deliberazione n. ¹²⁶ / 2022 / PRSP



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio in data 14.07.2022, composta dai Magistrati:

Salvatore	PILATO	Presidente
Adriana	LA PORTA	Consigliere
Alessandro	SPERANDEO	Consigliere
Giuseppe	GRASSO	Consigliere
Tatiana	CALVITTO	Referendario
Antonio	TEA	Referendario
Massimo Giuseppe	URSO	Referendario
Emanuele	MIO	Referendario - relatore

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948*;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli*, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e, in particolare, gli artt. 243-*bis* e ss.;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13 dicembre 2012, con la quale sono state approvate le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2013/INPR del 6 marzo 2013 di integrazione delle suddette linee-guida;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 13 settembre 2013, riguardante alcune questioni interpretative delle disposizioni che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018, riguardante le linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-*quater*, TUEL);

VISTA la deliberazione n. 27 del 30 giugno 2021 del Consiglio comunale di Gualtieri Sicaminò (ME), con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-*bis* del TUEL.

VISTA la relazione finale redatta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in esito all'istruttoria del piano di riequilibrio del Comune di Gualtieri Sicaminò (ME), trasmessa con nota del Ministero dell'Interno, prot. 0171708 del 30.12.2021, pervenuta tramite p.e.c. e acquisita al protocollo Cdc n. 11375 del 30.12.2021;

VISTA l'ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 8/2022/PRSP del 25 gennaio 2022;

VISTE le note prot. Cdc n. 2509 del 29 marzo 2022; prot. Cdc n. 2944 del 6 aprile 2022; prot. Cdc n. 3284 del 13 aprile 2022 e prot. Cdc n. 4189 del 12 maggio 2022 trasmesse dal Comune di Gualtieri Sicaminò a seguito dell'ordinanza di questa Sezione n. 8/2022/PRSP del 25 gennaio 2022;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore, prot. Cdc n. 4649 del 7 giugno 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 101/2022/PRSP del 13 giugno 2022 con cui è stata approvata la relazione del Magistrato Istruttore e disposto il contraddittorio con il Comune di Gualtieri Sicaminò;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 72/2022 con la quale la Sezione è stata convocata per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Gualtieri Sicaminò;

VISTA la nota prot. Cdc n. 5057 del 05 luglio 2022 trasmessa dal Comune di Gualtieri Sicaminò;

UDITO il relatore, referendario Emanuele Mio;

UDITI nell'adunanza pubblica del 14 luglio 2022 i rappresentanti del Comune di Gualtieri Sicaminò nella persona del vice sindaco, del segretario comunale, del responsabile del servizio finanziario ed il consulente di quest'ultimo;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Premessa.

Il Comune di Gualtieri Sicaminò ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000 con deliberazione consiliare n. 2 del 21.02.2021 e ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale con successiva deliberazione consiliare n. 27 del 30.06.2021.

Con nota prot. n. 0171708 del 30.12.2021, acquisita al protocollo Cdc n. 11375 del 30.12.2021, il Ministero dell'Interno ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art. 243-*quater* del D.Lgs. n. 267 del 2000, per i successivi adempimenti di competenza, la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali concernente il piano di riequilibrio pluriennale del comune di Gualtieri Sicaminò (ME).

La Commissione, ha valutato il Piano di riequilibrio pluriennale del Comune di Gualtieri Sicaminò (ME), <<nel suo complesso non in linea con la normativa vigente e con quanto disposto dalla Corte dei conti con le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 5/SEZAUT/2018/INPR >>.

La Sezione, in considerazione delle rilevati carenze del quadro informativo e documentale a disposizione, ha ritenuto indispensabile, con ordinanza n. 8/2022/PRSP del 26.01.2022, effettuare un approfondimento istruttorio volto alla verifica degli aspetti non sufficientemente o adeguatamente chiariti allo stato degli atti, in linea con quanto previsto

dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013 (secondo cui «(...) se, ai fini della formulazione del giudizio conclusivo sul piano di riequilibrio, dovesse ravvisare anche alla luce dei criteri e dei parametri delle Linee-guida ex art. 243-quater del TUEL, la necessità di approfondimenti cognitivi necessari a rendere esplicito e chiaro il valore della congruenza, ai fini del riequilibrio, delle misure riportate nel piano, in ciò non può ritenersi pregiudicata dalle risultanze istruttorie rassegnate nella relazione finale della commissione, disponendo degli ordinari poteri cognitivi ed istruttori propri») e con la giurisprudenza prevalente (cfr., tra le tante, Sez. Contr. Lazio deliberazione n. 115/2020/PRSP, Sez. Contr. Puglia deliberazione N. 101/2020/PRSP, Sez. Contr. Campania deliberazione PRSP n. 109/2018).

In data 29.03.2022 il Comune ha trasmesso (prot Cdc n. 2509) alcuni dei documenti richiesti con la sopra citata ordinanza istruttoria chiedendo altresì una proroga dei termini iniziali per completare il quadro documentale richiesto.

In data 31.03.2022 (prot. Cdc n. 2643) è stato concesso il differimento del termine iniziale al 12 aprile 2022.

In data 06.04.2022 (prot. Cdc n. 2944) il Comune ha trasmesso in formato excel alcune delle tabelle già trasmesse in formato immagine con la precedente nota del 29.03.2022 (prot. Cdc n. 2509).

In data 12.04.2022 (prot. Cdc n. 3284 del 13.04.2022) il Comune ha trasmesso ulteriori documenti a parziale integrazione del precedente invio del 29.03.2022 congiuntamente ad una nuova richiesta di proroga dei termini.

In data 28.04.2022 (prot. Cdc n. 3760) è stato concesso l'ulteriore differimento del termine al 12 maggio 2022.

In data 12.05.2022 con nota 3469 (prot. Cdc n. 4189) il Comune ha integrato ulteriormente la documentazione prodotta.

Con deliberazione n. 101/2022/PRSP del 13 giugno 2022 la Sezione ha approvato la relazione del Magistrato Istruttore e disposto il contraddittorio con il Comune di Gualtieri Sicaminò:

In vista dell'adunanza del 14 luglio il Comune ha prodotto in data 05 luglio 2022 una memoria illustrativa.

2. Osservazioni preliminari di carattere giuridico sistematico.

In via preliminare, è opportuno sottolineare che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito nella legge n. 213 del 2012, è finalizzata al ripristino degli equilibri finanziari sia in termini di competenza che di cassa- negli enti locali che versino in condizioni di squilibrio strutturale così grave da poterne causare il dissesto.

Tale istituto si colloca sistematicamente (art. 243 bis del TUEL) tra la disciplina della deficitarietà strutturale (art. 242 e 243 TUEL) e quella del dissesto finanziario (art. 244 e ss. TUEL), quasi prefigurando una graduazione dei relativi livelli di criticità gestionale.

La predetta procedura è attivabile qualora sussistano "squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario", non fronteggiabili attraverso gli ordinari strumenti previsti dagli articoli 193 e 194 del TUEL; in tale eventualità l'ente locale può avvalersi di un piano di riequilibrio pluriennale. Si tratta dunque di uno strumento di autorisanamento offerto agli enti locali in funzione preventiva rispetto all'ipotesi del dissesto finanziario, che, in base all'art. 244 del TUEL, l'ente è obbligato a deliberare in una delle seguenti ipotesi: a) quando non sia più in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili (cd. " paralisi funzionale"); b) quando versi in un grave stato di insolvenza, dovuto a crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non si possa validamente far fronte attraverso provvedimenti di riequilibrio o di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

La procedura di riequilibrio finanziario prevede una serie di adempimenti da parte dell'ente, che coinvolgono anche la Sezione di controllo della Corte, alla quale compete l'approvazione del piano e -in caso di esito favorevole- il relativo monitoraggio degli effetti durante tutto il periodo di durata.

Ai sensi dell'art. 243 quater TUEL, infatti, il piano di riequilibrio adottato dall'ente, munito dal relativo parere dell'organo di revisione, deve essere trasmesso entro dieci giorni alla Sezione di controllo, nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria presso il Ministero dell'Interno, alla quale sono intestate importanti funzioni istruttorie, sulla base delle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie (delibera n. 16/SEZAUT/2012/INPR).

All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale che va trasmessa alla Sezione, che dovrà decidere sul piano entro il termine ordinatorio di trenta giorni.

La Corte è dunque chiamata a verificare la congruenza del piano ai fini del riequilibrio; ciò presuppone l'attendibilità della quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati l' idoneità e la sostenibilità finanziaria delle misure correttive proposte e l'osservanza dell'ordinamento contabile.

Nella redazione del piano e nella necessaria valutazione da parte della Corte deve poi prestarsi particolare attenzione ai rapporti tra il piano di riequilibrio e i debiti fuori bilancio;

Alla riguardo va sottolineato che la deliberazione del piano di riequilibrio non equivale al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e sensi per gli effetti di cui all'articolo 194 TUEL; a tal proposito, va rimarcato che il comma 7 dell'articolo 243 bis TUEL distingue chiaramente tra la ricognizione dei debiti contenuta nel piano di riequilibrio e l'effettivo riconoscimento ai sensi dell'articolo 194 TUEL; va aggiunto che non è possibile un riconoscimento solo "formale" con rinvio del pagamento dello stesso successiva approvazione del bilancio e ciò al solo fine di impedire il maturare di interessi e rivalutazione monetaria oltre le spese legali; la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve dunque indicare i mezzi finanziari destinati alla copertura.

Nell'ambito della procedura di riequilibrio la possibilità di beneficiare di alcune misure *extra ordinem* tra cui la facoltà di rateizzazione delle passività entro un termine massimo è subordinata l'accettazione da parte dei creditori. Infatti, la dilazione dei pagamenti non può essere unilateralmente decisa dal debitore ma presuppone necessariamente il consenso dei creditori che diviene condizione indispensabile per la manovra di riequilibrio.

Pertanto, quando ci sono debiti che l'ente non è in grado di pagare nell'esercizio corrente un piano di riequilibrio può essere valutato congruo solo in presenza di idonei accordi preventivi di rateizzazione dei debiti con tutti i creditori. Tali accordi, peraltro, pertanto costituiscono veri e propri presupposti di legittimità e di congruenza del piano dell'equilibrio, (vedasi sezione regionale di controllo per la Calabria delibera numero 2/2014), che, come si desume dalla formulazione dell'articolo 243 bis, comma 7, del TUEL dovrebbero sussistere già al momento della deliberazione del piano da parte dell'organo consiliare.

3. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Gualtieri Sicaminò.

Il piano si sviluppa lungo un arco temporale ventennale (dal 2021 al 2040) e si articola in due sezioni: <<sezione prima - fattori e cause di squilibrio>> e <<sezione seconda - risanamento>> oltre le premesse metodologiche e gli obiettivi del piano.

Nella sezione prima - *fattori e cause di squilibrio* - il Comune riporta, innanzi tutto, le criticità che hanno condotto alla decisione di ricorrere alla procedura di risanamento pluriennale:

- 1) situazione debitoria dell'Ente ammontante ad euro 6.461.741,41;
- 2) risultanze della gestione 2019 e relativo equilibrio di bilancio;
- 3) ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- 4) ricorso all'anticipazione di liquidità con Cassa Depositi e Prestiti;
- 5) mutui finanziamento opere pubbliche;
- 6) debiti fuori bilancio.
- 7) passività potenziali;
- 8) spese del personale;
- 9) analisi del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2019;

sempre nella stessa sezione vengono esaminate:

1. le principali poste di entrata e uscita;
2. il rispetto vincoli in materia di contenimento delle spese;
3. gli organismi partecipati;
4. la relazione della giunta al rendiconto;
5. i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
6. il Conto economico;
7. lo Stato patrimoniale;

Nella sezione seconda - *risanamento* - il Comune elenca le misure attuate e da attuare per ripristinare una sana e corretta gestione finanziaria, prospettando all'uopo una serie di azioni migliorative con riferimento alle entrate, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, alle spese e alle posizioni debitorie e creditorie.

Vengono poi illustrati, con maggiore dettaglio, sempre nella medesima sezione, gli interventi riguardanti l'aumento delle entrate e la riduzione delle spese tracciando un quadro nel quale, da un lato, si stabiliscono aliquote, tariffe e canoni (IMU, Addizionale Irpef,

Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni, TOSAP, Servizio acquedotto, diritti di segreteria, canoni patrimoniali) nella misura massima consentita dalla legge e, dall'altro, si contiene e razionalizza la spesa riguardante il personale, gli organi politici ed istituzionali, il funzionamento dell'ente e l'acquisizione di beni e servizi.

Si prevedono, inoltre, maggiori entrate da contrasto all'evasione.

Nel dettaglio gli interventi previsti sono i seguenti:

1. incremento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita;
2. copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
3. copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
4. adempimenti connessi al controllo sulle dotazioni organiche e sulla gestione del personale;
5. revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi;
6. revisione della spesa dei costi dei servizi erogati dall'ente;
7. recupero dell'evasione tributaria;
8. riscossione coattiva delle entrate per violazione del codice della strada;
9. ripiano dei debiti fuori bilancio;
10. ripiano dei debiti derivanti dal contenzioso e legale;
11. debiti di funzionamento e da finanziamento;
12. misure di salvaguardia per la gestione prudentiale del piano di riequilibrio;

4. Il parere dell'Organo di revisione.

Nel parere accluso alla delibera consiliare n. 27 del 30.06.2021, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Gualtieri Sicaminò, l'Organo di revisione esprimere *parere favorevole* alla proposta ritenendo idonee le misure individuate, attendibili le previsioni di entrata, veritiere le previsioni di spesa e quindi effettiva la possibilità di raggiungere il riequilibrio nel periodo considerato.

Si rileva che l'Organo di revisione da atto che il piano tiene conto di tutte le azioni necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate e contiene:

- la ricognizione debitoria e l'effettiva quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati;

- l'individuazione, con quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio con l'integrale ripiano del disavanzo accertato e la copertura delle passività potenziali.

5. L'istruttoria svolta dal Ministero dell'Interno.

Il competente Ufficio ministeriale, con nota prot. n. 9651 del 11/08/2021, ha trasmesso al Comune di Gualtieri Sicaminò richieste istruttorie assegnando il termine di legge di 30 giorni per riscontrare.

L'Ente con nota prot. n. 5573 del 10.09.2021 ha chiesto una proroga dei termini al 31.12.2021 rappresentando oltre ad una serie di difficoltà operative elementi di incertezza su alcune importanti voci in entrata e in uscita.

Il Ministero con nota prot. 147042 del 15.11.2021 ha intimato l'Ente di riscontrare le richieste istruttorie assegnando un termine di 15 avvertendo che in caso di mancato riscontro si sarebbe proceduto allo stato degli atti.

L'Ente con nota prot 7640 del 23.11.2021 ha rappresentato di non potere rispettare il termine di 15 giorni assegnato dunque il Ministero, preso atto dell'esito infruttuoso della propria richiesta alla data di redazione della propria relazione, ha provveduto a chiudere l'istruttoria allo stato degli atti.

6. L'istruttoria svolta dalla Sezione.

Il piano presenta un contenuto non del tutto chiaro e comunque incompleto.

In molti casi i prospetti sono compilati in modo intrinsecamente contraddittorio o non corretto rendendo alquanto complesso cogliere il senso logico-giuridico dell'esposizione e del quadro complessivamente delineato.

Con l'ordinanza istruttoria n. 8/2022/PRSP la Sezione, a fronte della disorganicità del testo e delle rilevanti carenze documentali rilevate, ha richiesto al Comune di riscontrare le richieste istruttorie già formulate dal Ministero dell'Interno, con la citata nota prot. n. 9651 del 11/08/2021, e rimaste inevase, nonché di fornire ulteriori dati e chiarimenti.

Con tale approfondimento si è inteso, da un lato, verificare la veridicità e l'attendibilità dei dati forniti dall'Amministrazione, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 243-bis, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 267 del 2000, secondo cui il piano deve contenere << la

puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio>> e in aderenza al principio, ribadito dalla Sezione delle Autonomie, con la citata delibera n. 5/SEZAUT/2018/INPR, per il quale <<il piano di riequilibrio deve necessariamente contenere una quantificazione veritiera ed attendibile della situazione economico-finanziaria dell'ente e dell'esposizione debitoria, la puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato.>>.

Dall'altro lato, chiedendo i dati aggiornati all'attualità, si è inteso vagliare la congruità delle misure di risanamento anche alla luce dei risultati *medio tempore* conseguiti, così da poter operare, come richiesto dalla Sezione delle Autonomie, una valutazione "dinamica dei profili contabili che sostengono il piano", in linea con l'impostazione ribadita con la delibera n. 8/SEZAUT/2019/QMIG, in virtù della quale <<occorre considerare che le misure di graduale riequilibrio del bilancio proposte con l'adozione delle procedure di risanamento, così come delle relative riformulazioni/rimodulazioni, nelle more della conclusione dell'istruttoria e della decisione della Corte sono materialmente tradotte nelle programmazioni finanziarie proprio a ragione della particolare urgenza dell'operatività del rimedio che la criticità della situazione richiede>>.

Alla maggior parte delle richieste formulate, tuttavia, il Comune non ha risposto ovvero ha fornito riscontri solo parziali.

A tal proposito, il Sindaco, nelle proprie note (prot Cdc n. 2509 del 29.03.2022 e n. 3284 del 13.04.2022), ha tenuto a precisare le difficoltà a riscontrare quanto richiesto dalla Corte per carenza di personale e a causa dell'emergenza pandemica. Nelle citate note inoltre è stato chiesto, e ottenuto più volte, il differimento dei termini per la presentazione della documentazione richiesta.

7. L'analisi della Sezione.

7.1. Premesse

Preliminarmente occorre segnalare il ritardo, già segnalato nella relazione ministeriale, nell'approvazione dei documenti contabili che priva la presente analisi di dati contabili consolidati e aggiornati necessari per la valutazione delle proiezioni presentate dall'Ente. Il rendiconto relativo all'esercizio 2020 è stato apprezzato con delibera consiliare

n. 13 del 18.05.2022 mentre il bilancio di previsione 2021-2023 ed il rendiconto 2021 non risultano approvati (vedi nota 4189 del 12.05.2022).

Incide altresì negativamente la circostanza che il piano di riequilibrio predisposto dall'Ente non sia conforme alla deliberazione della Corte dei conti n.5/SEZAUT/2018/INPR.

Alla data del 26.05.2022 sulla banca dati BDAP non erano disponibili i dati relativi all'esercizio 2021.

7.2 Situazione finanziaria dell'Ente

In merito al risultato d'amministrazione i dati disponibili più recenti di cui si disponeva all'inizio dell'analisi erano fermi all'esercizio 2019 (vedi Tabella 1 fonte BDAP) si è pertanto chiesto all'Ente di fornire i dati aggiornati che sono riprodotti nella Tabella 2.

Tabella 1 - Risultato d'amministrazione - periodo 2016 - 2019

Esercizio	2016	2017	2018	2019
Fondo cassa al 1 gennaio		81.981,47	49.652,71	934.144,27
Riscossioni residui	1.231.427,22	1.246.865,86	1.033.903,16	453.961,48
Riscossione competenza	5.574.369,57	3.950.531,47	2.617.506,14	3.154.336,52
Totale riscossioni	6.805.796,79	5.197.397,33	3.651.409,30	3.608.298,00
Pagamenti Residui	712.043,50	745.677,96	544.885,63	555.368,53
Pagamenti competenza	6.011.771,82	4.484.048,13	2.222.032,11	3.055.335,80
Pagamenti Totale	6.723.815,32	5.229.726,09	2.766.917,74	3.610.704,33
Saldo di cassa al 31 dicembre	81.981,47	49.652,71	934.144,27	931.737,94
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre				
Fondo di cassa al 31 dicembre	81.981,47	49.652,71	934.144,27	931.737,94
Residui attivi da residui	2.748.206,76	2.280.126,19	2.366.092,95	1.987.977,42
Residui attivi da competenza	1.050.792,60	1.335.315,98	766.711,54	668.941,66
Totale residui attivi	3.798.999,36	3.615.442,17	3.132.804,49	2.656.919,08
Residui passivi- da residui	81.990,68	392.720,89	383.591,05	732.219,14
Residui passivi- da Competenza	1.467.149,74	574.604,07	1.050.246,40	899.967,47
Residui passivi- Totale	1.549.140,42	967.324,96	1.433.837,45	1.632.186,61
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	146.101,71	449.537,86	367.113,89	57.725,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.054.197,43	815.462,07	734.181,72	741.394,72
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie				
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	1.131.541,27	1.432.769,99	1.531.815,70	1.157.350,43
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	365.552,24	177.013,32	295.258,33	332.043,46
Fondo anticipazioni liquidità	561.223,94	539.808,87	692.598,11	656.167,38
Fondo perdite società partecipate				5.000,00
Fondo contenzioso		327.000,00	320.000,00	140.000,00
Altri accantonamenti	195.386,10	190.219,47		17.558,75
Totale parte accantonata	1.122.162,28	1.234.041,66	1.307.856,44	1.150.769,59
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.454,27		716,00	
Vincoli derivanti da trasferimenti		17.682,40	15.178,90	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		170.234,54	201.057,02	
Altri vincoli		7.883,62		
Totale parte vincolata	6.454,27	195.800,56	216.951,92	
Totale parte destinata agli investimenti				
Totale parte disponibile	2.924,72	2.927,77	7.007,34	6.580,84

Fonte: Bdap

Tabella 2 – Risultato d’amministrazione – periodo 2015 - 2021

Esercizio	01/01/2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	232.390,57	883.318,59	1.131.541,27	1.432.769,99	1.531.815,70	1.157.350,43	346.552,56	369.818,43
<i>Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12</i>	158.699,99	82.803,63	365.552,24	177.013,32	295.258,33	332.043,46	333.935,96	
<i>Fondo anticipazioni liquidità</i>	200.123,78	785.301,99	561.223,94	539.808,87	692.598,11	656.167,38	619.736,65	
<i>Fondo perdite società partecipate</i>						5.000,00	5.000,00	
<i>Fondo contenzioso</i>				327.000,00	320.000,00	140.000,00	7.282.049,92	
<i>Altri accantonamenti</i>			195.386,10	190.219,47		17.558,75	19.081,42	
Totale parte accantonata			1.122.162,28	1.234.041,66	1.307.856,44	1.150.769,59	8.259.803,95	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			6.454,27		716,00		17.000,00	
Vincoli derivanti da trasferimenti				17.682,40	15.178,90			
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui								
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				170.234,54	201.057,02			
Altri vincoli				7.883,62				
Totale parte vincolata			6.454,27	195.800,56	216.951,92		17.000,00	
Totale parte destinata agli investimenti								
Totale parte disponibile			2.924,72	2.927,77	7.007,34	6.580,84	-7.930.251,39	369.818,43

Fonte: nota di risposta prot Cdc 2509 del 29.03.2022

I dati sopra riportati, limitatamente all’esercizio 2020, hanno trovato successivamente conferma nella delibera consiliare n.13 del 18.05.2022 con la quale è stato approvato il rendiconto 2020; mentre i dati relativi all’esercizio 2021, incoerenti con quelli del precedente esercizio, non hanno ricevuto conferma in alcun atto deliberativo dell’Ente. Per tali ragioni i dati relativi all’esercizio 2021, primo anno di sviluppo del piano di riequilibrio, riportati nella Tabella 2 non hanno permesso a questa Sezione di verificare se i risultati programmati per l’esercizio 2021 siano stati conseguiti o meno.

Con riferimento ai dati relativi al **risultato d’amministrazione** dell’esercizio 2020 si può rilevare quanto segue:

- non viene fornita alcuna spiegazione in merito alla movimentazione delle singole quote componenti il risultato d’amministrazione (quota accantonata, vincolata e destinata);
- la quota vincolata, presente nell’esercizio 2018, nell’esercizio 2019 viene totalmente azzerata e anche nell’esercizio 2020 registra valori nettamente inferiori alla cassa vincolata.

In tema di **cassa vincolata** l’Ente non ha fornito validi elementi informativi nonostante l’esplicita richiesta da parte di questa Sezione.

L’Ente nella sua nota acclarata al protocollo della Sezione il 29.03.22 al n. 2509 ha precisato di non disporre dei provvedimenti di determinazione della giacenza vincolata richiesti e che si sarebbero dovuti adottare periodicamente dal 2015 ma ha comunicato, per il periodo 01.01.2015-2021 i dati inerenti la giacenza, i pagamenti e le riscossioni delle somme

vincolate. Premesso che sul punto non sono state fornite motivazioni e chiarimenti che possano aiutare interpretare i dati trasmessi non può non evidenziarsi la loro palese contraddittorietà. La somma algebrica della giacenza all'01.01, delle riscossioni e dei pagamenti non coincide con il dato all'01.01 dell'esercizio successivo. Incoerenza riscontrata *ictu oculi* per più esercizi.

Dall'analisi della delibera di giunta n. 41 del 02.03.2022 con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui propedeutico all'approvazione del rendiconto 2020 è stato possibile acquisire indirettamente utili elementi informativi sulla cassa vincolata. Più precisamente dall'elenco dei residui passivi è stato rilevato un residuo passivo pari ad euro 726.679,88 con descrizione: "lavori realizzazione strada di collegamento autostrada Cap 3006/Entrata".

L'importo di questo residuo coincide con l'importo del residuo indicato nella Tabella 5 a parziale copertura dei DFB.

Premesso che dovrebbero essere chiarite le ragioni che consentono il mantenimento in contabilità di un residuo così risalente nel tempo - il residuo passivo è datato 2004 mentre il titolo giuridico citato risalirebbe al 30.08.2012 - è stato altresì rilevato che questo indica come contropartita in entrata il capitolo 3006. Dall'esame dell'elenco dei residui attivi, al capitolo 3006, non risulta alcun residuo attivo che dovrebbe "bilanciare" il residuo passivo. Pertanto, si desume che il residuo attivo, registrato in contropartita all'impegno che ha generato il residuo passivo, sia stato riscosso. La riscossione del residuo attivo, nella permanenza del residuo passivo, avrebbe dovuto generare cassa vincolata per pari importo ma ciò non trova riscontro nel saldo di cassa vincolata comunicato.

In tema di cassa vincolata dalla nota 2676 del 12.04.2022 dell'Ente si rileva che nella tabella sulla situazione di cassa nel periodo 2015-2019 non viene dichiarata alcuna somma vincolata. Il primo esercizio ad essere valorizzato è il 2020 con l'importo di euro 1.343.508,10.

Questa informazione viene contraddetta nello stesso documento nei prospetti di cui ai punti 10.1 e 10.2 dove si evince che nel 2018 l'Ente ha utilizzato in termini di cassa giacenza vincolata.

Ulteriore incongruenza si rileva con i dati sulla cassa inserita nella relazione sulla gestione allegata allo schema di rendiconto 2020 dove viene dichiarato un saldo di cassa vincolata al 01.01.2020 pari ad euro 4.358 ed euro 888.829,27 al 31.12.2020.

L'incremento della **quota accantonata** nel risultato d'amministrazione per l'esercizio 2020 pari ad euro (+ 7.109.034,36) rispetto all'esercizio precedente (2019) determina un risultato d'amministrazione negativo pari ad euro 7.930.251,39 ben superiore all'importo della massa passiva inserita nel PRFP che non è noto come l'Amministrazione intenda ripianare. Questo incremento è riconducibile all'aumento dell'accantonamento a fondo contenzioso il cui importo diviene molto prossimo all'importo dei DFB segnalati ancorché non si disponga di un elenco analitico (vedi punto sul contenzioso).

La quota accantonata a Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) al 31.12.2019 pari ad euro 656.167,38 risulta inferiore al debito residuo alla stessa data dichiarato nel PRFP (euro 675.932,88). Analoga circostanza si conferma nell'esercizio 2020.

Dalla certificazione prodotta in merito all'anticipazione di liquidità ricevuta risulta che il debito residuo alla data del 31.12.21 ammonta ad euro 859.343,05 dunque l'accantonamento nel risultato d'amministrazione 2020 pari ad euro 619.736,65 è sottostimato di almeno euro 239.606,40.

La quota accantonata a FCDE appare sottostimata secondo i calcoli effettuati da questa Sezione. Sulla base dei dati comunicati alla banca dati BDAP (esercizi 2016-2020) sono state rielaborate dalla Sezione di controllo le percentuali e poi gli importi che l'Ente avrebbe dovuto accantonare a Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato d'amministrazione 2020 e rappresentate nella Tabella 3.

Più precisamente sono state calcolate le percentuali di riscossione per ciascuno dei cinque esercizi, successivamente è stato determinato la percentuale media del quinquennio quindi il completamento a 100. Questa percentuale è stata infine applicata all'ammontare dei residui attivi al 31.12.2020 appartenenti alle tipologie individuate dall'Ente.

Tabella 3 - Determinazione FCDE 2020 in base all'esempio n. 5 di cui al principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011

TITOLI	Residui Attivi	2016	2017	2018	2019	2020	Tot quinquennio	% media riscossione
TTT. I - TIPOLOGIA 101	RESIDUI COMPLESSIVI ALL'1.01	600.509,12	562.719,67	1.120.317,10	685.991,45	640.873,80	3.610.411,14	
	RISCOSSIONI C/RESIDUI AL 31.12	244.429,22	97.898,89	500.163,85	127.807,86	59.549,63	1.029.849,45	
	PERCENTUALE DI RISCOSSIONE	40,70%	17,40%	44,64%	18,63%	9,29%		26,13%
TTT. III - TIPOLOGIA 100	RESIDUI COMPLESSIVI ALL'1.01	341.296,84	381.368,79	297.489,18	343.526,58	319.463,09	1.683.144,48	
	RISCOSSIONI C/RESIDUI AL 31.12	92.942,70	190.305,40	86.212,69	103.258,49	49.209,58	521.928,86	
	PERCENTUALE DI RISCOSSIONE	27,23%	49,90%	28,98%	30,06%	15,40%		30,32%

segue

a) % media riscossione	b) complemento a 100 (100-a)	c) residui conservati al 31.12.2020	d) FCDE da accantonare (c*b)	e) FCDE accantonato	f) Percentuale di accantonamento da rendiconto	g) differenza accantonamento (d-e)
26,13%	73,87%	590.558,80	436.223,32	190.793,12	32,31%	245.430,20
30,32%	69,68%	348.062,43	242.547,19	143.142,84	41,13%	99.404,35
		938.621,23	678.770,51	333.935,96		344.834,55

Fonte: ns elaborazione su dati BDAP

Attraverso questo procedimento è stato determinato un importo pari ad euro 678.880,51 (euro 630.731,80 nel 2019) nettamente superiore a quello previsto dall'Ente euro 333.935,96 (euro 332.043,46 nel 2019).

7.3 Massa passiva

Come rammentato nell'ordinanza n. 8/2022/PRSP il corretto dimensionamento delle passività da iscrivere nel piano rappresenta il primo presupposto indispensabile per una corretta applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Nel piano di riequilibrio approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 30.06.2021 veniva quantificata una massa passiva pari ad euro 6.461.741,41 interamente riconducibile a debiti fuori bilancio, importo confermato nella relazione ministeriale.

A tal proposito, si è chiesto al Comune di fornire una esatta quantificazione della massa passiva (all'attualità) con dettagliata ricognizione di tutte le relative componenti.

Il Comune, con la relazione inviata in data 29.03.2022 ha confermato l'importo della massa passiva inserito nel piano precisando altresì che il totale dei debiti fuori bilancio è pari ad euro 7.235.688,13 e di questi euro 6.882.554,13 riconducibili al fallimento Terme Appalti S.p.a. e Rizzani De Eccher (vedi Tabella 4).

L'importo totale dei DFB trova parziale copertura in un residuo passivo iscritto nel bilancio dell'Ente ed in una somma accantonata presso la Cassa depositi e prestiti; dunque, la restante parte dei DFB che trova copertura nel PRFP è di euro 6.461.741,41 (vedi Tabella 5).

Tabella 4 - Composizione debiti fuori bilancio

Totale debiti fuori bilancio	7.235.688,13
<i>di cui</i>	
Fallimento terme Appalti Rizzani De Eccher	6.882.554,16
Altri	353.133,97

Tabella 5 - Copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio

Totale debiti fuori bilancio	7.235.688,13
Residuo in bilancio (-)	726.679,88
Somma accantonata presso CC.DD.PP. (-)	47.266,84
Somma residua priva di copertura finanziaria = Totale massa passiva inserita nel PRFP	6.461.741,41

Per ciascuno dei debiti fuori bilancio inseriti nel piano non sono state fornite le informazioni di dettaglio richieste né è stato chiarito se sono sorti successivamente ulteriori debiti fuori bilancio non inseriti nell'esaminando piano di riequilibrio.

L'esame dell'ultimo questionario sui DFB pervenuto relativo all'esercizio 2019 peraltro non aggiunge ulteriori elementi informativi.

Il Comune ha altresì comunicato un elenco di contenziosi in cui l'Ente è parte (vedi Tabella 6). Il documento si presenta lacunoso da più punti di vista. Non quantifica l'importo presunto di tutti i contenziosi, non indica la natura, l'oggetto e la percentuale di soccombenza di nessuno di essi. Elemento quest'ultimo utile per valutare la congruità del relativo fondo

contenzioso. Ciò premesso il contenzioso ammonterebbe ad oltre 10,4 milioni di euro oltre circa 222.000 euro di oneri connessi la cui copertura non sarebbe prevista nell'esaminando piano di riequilibrio.

Tabella 6 – Elenco contenziosi in cui è parte l'Ente

DEBITI DERIVANTI DA CONTENZIOSO EFFETTIVO INSERITI NEL PIANO DI RIEQUILIBRIO (ALL.A)							
N.	IMPORTO	GRADO DI DEFINIZIONE	TIPOLOGIA COPERTURA FINANZIARIA	ONERI CONNESSI ULTERIORI NON INSERITI NEL PRFP			
				IMPORTO SPESE LEGALI	COP.	ALTRE SPESE	COP.
1	6.882.554,16	Sent.Trib.Barcellona P.G. N.24 /2019 1°grado	PRFP approvato con del. C.C. 27/21	€ 31.102,60	si	Imposta registro € 63.276,00	no
2	15.689,67	Sent. n.810/2019 TAR giudizio ottemperanza	"	€ 15.689,67	no	\	\
3	55.915,60	Ordinanza C.C. N.284/2016 R.G. 2°grado € 47.266,84 sono accantonate c/o Tesoreria Centrale gestione servizi e depositi DEF conto terzi perché somme relative a indennità espropriazione	"	€ 5.399,70	no	\	\
4	35.329,50	Sentenza n.467/2013 1°grado passata in giudizio	"	Non quantificato	\	\	\
5	€ 155.574,36 oltre interessi legali	Sent.252 DEL 11/06/2020 2°grado	"	Non quantificato	\	\	\
6	€ 68.583,64 + € 15.891,60	Sent.2220/09 -976/12 - 12800/17 3°grado giudicato giudizio di ottemperanza	"	€ 13.936,15 legale del privato + € 4.289,82 legale Ente	no	\	\
7	823,13	Sent. n. 56/2020 1° grado giudice di pace	"	€ 724,97	no	\	\
8	€ 785.555,16 + int e riv.	Tribunale Civ. di Barcellona P.G. ricorso sommario art.702 CPC	"	€ 5.000,00	si	\	\
9	Valore da det.	Tribunale Civ. di Barcellona P.G. 1° grado	"	€ 5.342,09	si	\	\
10	Valore da det.	Tribunale Civ. di Barcellona P.G. 1° grado	"	€ 5.846,25	si	\	\
11	€ 27.911,53 + int. e riv.	Tribunale di Catania 1° grado	"	€ 4.035,80	si	\	\
12	Valore da det.	Corte appello Perugia 2° grado	"	€ 8.640,91	si	\	\
13	€ 109.360,70 + int. e riv.	Tribunale Civ. di Barcellona P.G. 1° grado	"	€ 5.000,00	si	\	\
14	2.029.656,36	Tribunale Civ. di Barcellona P.G. (il giudice non ha ammesso alcun mezzo istruttorio richiesto da Livio A. - rinvio causa per precisazione conclusioni)	"	Non quantificato	\	Imposta registro € 431,95	no
15	107.518,08	Transazione del.G.M. n.201 del 19/12/2019 Sent. n. 845/2018 della Corte d' Appello 2° grado	D.F.B. C.C. n.4/2020	Saldo transazione	\	\	\
16	2.744,82	Avv. Germanò Giuseppe -Parere legale Sent. n. 2178/18 1°grado	\	€ 2.744,82	si	\	\
17	2.837,60	Avv. Alberto Di Mario Sent. n. 822/2020 1°grado	\	€ 2.837,60	no	\	\
18	6.992,12	Avv. Claudia D'Anna - Recupero somme PO-FERS 2007/2013 - DDG n.269/2018	\	€ 6.992,12	si	\	\
19	1.694,04	Avv. Calabrò Giuseppe Proced. penale n.2718/14 R.G.N.R. n.491/15 R.G. GIP	\	€ 1.694,04	si	\	\
20	1.694,04	Avv. Calabrò Giuseppe Proced. penale n.1216/18 R.G.N.R.	\	€ 1.694,04	si	\	\
21	2.495,10	Avv. Calabrò Giuseppe Proced. penale n.1216/18 R.G.N.R. S.Cc.p.a.+3	\	€ 2.495,10	si	\	\
22	1.497,05	Avv. Calabrò Giuseppe Proced. penale n.1830/17 R.G.N.R.	\	€ 1.497,05	si	\	\
23	645,84	Avv. Nicuro Giusy Ricorso in appello commissione tributaria	\	€ 645,84	si	\	\
24	2.918,24	Avv. Roberto Picciolo Tribunale Civ. di Barcellona P.G. 1 GRADO	\	€ 2.918,24	si	\	\
25	735,00	Avv. Claudio Sidoti Ricorso Tar Raffineria Milazzo	\	€ 735,00	si	\	\

Segue Tabella 6

26	9.387,47	Avv. Chiara Mostaccio Sent.351/07 Trib. 1° grado	\	€ 9.387,47	no	\	\
27	977,61	Avv. Elisabetta Sindoni -Recupero somme in sede procedura esecutiva	\	€ 977,61	no	€ 4682,01 + € 217,50 imposta registro	no
28	4.377,36	Avv. Elisabetta Sindoni -Incarico per risarcimento danni De Concilio Luigi	\	€ 4.377,36	no	\	\
29	5.582,00	Avv. Elisabetta Sindoni - Cassazione 3° grado	\	€ 5.582,00	no	\	\
30	5.226,08	Avv. Elisabetta Sindoni Sent.208/10 Tribunale Barcellona P.G. 1° grado	\	€ 5.226,08	no	\	\
31	3.627,00	Avv. Elisabetta Sindoni Sent. causa civile n1573072012 1° grado	\	€ 3.627,00	no	\	\
32	4.364,00	Avv. Briguglio Carmelo Consorzio ASI - Parcelle varie arretrate	\	€ 4.364,00	no	\	\
33	5.713,75	Aricò Placido - Sentenza n. 170/2010 - Rimborso spese legali	\	€ 5.713,75	no	\	\
34	9.529,88	Avv. Nazareno Saitta - Parcelle varie arretrate	\	€ 9.529,88	no	\	\
35	€ 15.096,51 oltre interessi, spese e compensi	Avv. Cosimo Genovese - Regolarizzazione contabile pignoramento presso terzi- pagate € 12.034,37	\	€ 3.062,14 oltre interessi, spese e compensi	no	\	\
36	5.734,85	Avv. Cosimo Genovese - Giudizio ex art. 702 bis c.p.c. Tribunale di Barcellona P.G. 1° grado	\	€ 5.734,85	no	\	\
37	5.808,73	Avv. Rocco Fumia ATO ME3 Decreto ingiuntivo 1° grado	\	€ 5.808,73	no	\	\
38	1.739,69	Avv. Vito Schepisi Spese legali Pulito Carmelo sent.n74/10 1° grado	\	€ 1.739,69	no	\	\
39	12.409,78	Rimborso spese legali dipendenti comunali N. sent.n. 12 /19 tribunale di barcellona 1° grado	\	€ 12.409,78	no	\	\
40	6.204,89	Rimborso spese legali dipendente comunale N. sent.n. 12 /19 tribunale di barcellona 1° grado	\	€ 6.204,89	no	\	\
41	9.652,07	Avv. Benedetto Calpona Sent.n.130/20 2° grado	\	€ 9.652,07	no	Imposta registro € 221,3	no
42	5.672,02	Eredi Abate Elena Sent. n. 595/19 1° grado	\	\	no	Imposta registro € 217,50	no
	10.397.809,50			222.659,11			

Fonte: Allegato 13 nota n. 2509 del 29.03.2022

Verosimilmente si è venuta a creare una sovrapposizione tra voci di spesa inserite nell'elenco dei contenziosi in essere e debiti fuori bilanci che la relazione prodotta non aiuta a chiarire. Appare pertanto del tutto inadeguato lo stanziamento a fondo contenzioso nel risultato d'amministrazione dell'esercizio 2019 pari ad euro 140.000. Nel rendiconto dell'esercizio successivo (2020) il fondo contenzioso viene incrementato ad euro 7.282.049,92. Pur prendendo atto di questo dato in assenza di qualsivoglia relazione sul contenzioso, (stima sulla soccombenza, copertura finanziarie delle spese legali, contenziosi non valorizzati), non è possibile valutare positivamente tale posta.

L'Ente prospetta il recupero della massa passiva secondo il seguente schema (vedi Tabella 7) dal quale è possibile rilevare che l'importo del disavanzo di cui si prospetta il recupero ventennale è pari ad euro 7.171.741,41 e non coincide con la massa passiva dichiarata (€ 6.461.741,41). Più precisamente risultano aggiunti euro 680.000,00 per fondo rischi ed euro 30.000,00 per fondo adeguamento CCNL. Inoltre, come sopra accennato nella

Debiti fuori bilancio.

Non ha ricevuto riscontro da parte dell'Ente la richiesta di ulteriori elementi informativi sui DFB avanzata dalla Sezione attraverso la compilazione delle sotto riportate tabelle.

Creditore	importo del debito	debiti fuori bilancio riconosciuti					debiti fuori bilancio inseriti nel PRFP da riconoscere al 31.12.2021		
		impegni		Debiti pagati al 31.12.2021	Debiti da pagare al 31.12.2021	altra forma di copertura	impegni		altra forma di copertura
		Importo Titolo I	Importo Titolo II				Importo Titolo I	Importo Titolo II	

Creditore	importo del debito	debiti fuori bilancio sorti successivamente all'approvazione del PRFP				
		impegni		Debiti pagati al 31.12.2021	Debiti da pagare al 31.12.2021	altra forma di copertura
		Importo Titolo I	Importo Titolo II			

Con la **prima tabella** veniva preliminarmente richiesto di inserire singolarmente tutti i debiti fuori bilancio inseriti nel PRFP suddividendoli tra debiti già riconosciuti (parte sinistra della tabella) e debiti ancora da riconoscere al 31.12.2021 (parte destra della tabella).

Per i debiti fuori bilancio riconosciuti occorre indicare: creditore, importo del debito, importo impegnato al titolo I o al titolo II, importo già pagato e importo da pagare.

Per i debiti fuori bilancio NON riconosciuti al 31.12.2021 occorre indicare: creditore, importo del debito, importo impegnato al titolo I o al titolo II, altra forma di copertura della spesa.

La **seconda tabella** era dedicata ai debiti fuori bilancio sorti dopo l'approvazione del PRFP.

7.4 Percorso di risanamento prospettato nel piano, dinamica economico-finanziaria effettiva e situazione attuale

Ferme restando le superiori notazioni dubitative in ordine alla rappresentazione (statica e dinamica) delle passività, si rende necessario, come anticipato, procedere alla verifica del percorso di risanamento compiuto sino ad ora dall'Ente scrutinando, in particolare, sulla base dei documenti disponibili, il grado di effettiva realizzazione degli obiettivi posti nel piano, al fine di valutarne il grado di reale attendibilità e congruità.

Il totale delle risorse necessarie per il ripiano delle passività proviene sia dall'incremento delle entrate sia dalla diminuzione delle spese.

7.4.1 Entrate

Misura 1

Sul fronte delle maggiori entrate si prevede:

- Incremento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita. Purtroppo non si dispone del dato consuntivo necessario per la verifica del conseguimento dell'obiettivo ma si può rilevare che l'importo inserito nel piano (pag. 56) di + 309.527,00 dichiarato come necessario e indispensabile ai fini del rispetto dell'equilibrio del bilancio di previsione 2021-2023 non trova riscontro nel prospetto di sviluppo del piano (vedi ultima pagina del PRFP);
- Addizionale comunale IRPEF. Per questa entrata viene previsto un gettito pari ad euro 112.000 che viene dichiarato come necessario e indispensabile ai fini del rispetto dell'equilibrio del bilancio di previsione 2021-2023. Questo importo non trova riscontro nel prospetto di sviluppo del piano dove viene prevista, per il triennio 2021/2023, un'entrata pari ad euro 93.000 e per l'intera durata del piano di euro 620.000; sulla base dei dati delle riscossioni nel periodo 2015-2021 comunicati con la nota 3469 del 12.05.2022 si può affermare la pressoché invarianza del dato tra l'esercizio 2021 (provvisorio) e gli esercizi precedenti.
- Per la TARI viene prevista la copertura del 100 per cento del costo, dunque, non è possibile considerare questa voce come possibile fonte di risorse utili al ripiano delle passività inserite nel PRFP (cfr. misura 3 del piano);

ENTRATE PATRIMONIALI

- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Per questa entrata viene previsto un

gettito pari ad euro 15.000,00 che viene dichiarato come necessario e indispensabile ai fini del rispetto dell'equilibrio del bilancio di previsione 2021-2023. Ciononostante, questa entrata non trova riscontro nel prospetto di sviluppo del PRFP;

- Per il Servizio Idrico Integrato valgono le considerazioni fatte per la TARI (cfr. misura 3 del piano);
- Diritti di segreteria. In merito a questa misura il Comune nel PRFP ha dichiarato che le tariffe sono in fase di rideterminazione e non ha quantificato l'entrata. Nel prospetto di sviluppo del piano viene però inserita un importo complessivo (su 20 anni) di euro 24.000.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

- Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Viene dichiarato di avere adeguato i parametri senza però quantificarli. Nel prospetto di sviluppo del piano viene però inserita un importo complessivo (su 20 anni) di euro 10.000,00;
- Concessioni cimiteriali. Viene dichiarato di avere adeguato i parametri senza però quantificarli. Nel prospetto di sviluppo del piano non è presente questa voce;

7.4.2 Spese

Misura 2 - Copertura costi dei servizi a domanda individuale.

Il Comune prevede una rivisitazione generale dell'organizzazione dei servizi erogati mirata ad un utilizzo più efficiente dei beni ed incrementi delle percentuali di compartecipazione alle spese che comunque non raggiungono la loro copertura integrale. L'Ente non quantifica le maggiori entrate o minori costi per singolo servizio a seguito dell'adozione del piano ma si limita a comunicare i dati dell'anno scolastico 2020/2021. Peraltro, il riferimento all'anno scolastico in luogo dell'esercizio finanziario pone non poche difficoltà in tema di controllo sullo sviluppo del piano.

Questa entrata nel prospetto di sviluppo del PRFP è prevista nella di misura di euro 5.000;

Misura 3 - Prevede la copertura integrale dei costi inerenti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e il servizio acquedotto.

Valgono le considerazioni fatte al punto 1.

Misura 4 - Controllo sulle dotazioni organiche e sulla gestione del personale.

L'Ente attraverso il blocco del turn-over e i pensionamenti programmati pensa di potere risparmiare a regime dall'esercizio 2023 la somma di euro 130.000 annui. Questa entrata nel prospetto di sviluppo del PRFP è prevista nella misura di euro 129.264,78 annui. In merito a questa misura di riduzione della spesa, che secondo quanto prospettato dall'Ente dovrebbe durare per l'intero arco di durata del piano (fino al 2040), bisognerebbe interrogarsi sulla sostenibilità organizzativa.

Con la nota 3469 del 12.05.2022 l'Ente ha comunicato in modo poco chiaro e solo per alcune voci di intervento previste nel piano, i valori di raffronto tra programmato e realizzato (tra queste le spese di personale e le indennità di carica). Più precisamente dei dati comunicati non si comprende se ci si riferisca a dati della competenza o della cassa e se siano valori assoluti o differenziali. Inoltre, i dati relativi al programmato non trovano riscontro nella tabella inserita nel PRFP.

Misura 5 - Revisione straordinaria dei residui.

Con la delibera di giunta municipale n. 41/2022 sopra citata l'Amministrazione ha dato seguito a quanto previsto nel piano in tema di revisione dei residui. Ciononostante, tale misura non ha comportato alcun risparmio di spesa, dunque, non se ne comprende l'inserimento da parte dell'Amministrazione in questa sezione del PRFP.

Misura 6 - Revisione della spesa dei costi dei servizi erogati dall'Ente.

All'interno di questa misura, oltre alla riduzione di alcune voci di spesa vengono inserite altresì le alienazioni di 29 beni immobili per un valore stimato di euro 433.562,87. Le alienazioni programmate non risultano essersi realizzate. In merito alle riduzioni di spesa programmate alcune di queste sembrano di difficile realizzazione come, ad esempio, il minor consumo di energia elettrica atteso il particolare periodo socioeconomico che sta attraversando l'intero Paese. Di altre voci di spesa, quali le indennità di carica e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, appare inattuabile la loro riduzione attesa la loro

indisponibilità da parte dell'amministrazione specie per un arco temporale superiore a quella del loro mandato.

Misura 7 - recupero evasione tributaria.

L'Ente programmava di affidare nel corso del 2021 il servizio ad una ditta esterna con l'auspicio di migliorare i bassi livelli di riscossione ma non è stata data notizia né dell'affidamento né dei risultati delle riscossioni nell'esercizio 2021.

Con nota 3469 del 12.05.2022 l'Ente ha comunicato alcuni dati inerenti le riscossioni precisando altresì che le stesse avrebbero potuto subire delle variazioni, pertanto le stesse sono state considerate provvisorie.

Misura 8 - riscossione coattiva delle entrate per violazioni del codice della strada.

L'Ente prevede maggiori entrate da un maggiore controllo del territorio. Questa affermazione non appare coerente con il titolo della misura "riscossione coattiva..." inoltre pone perplessità la sostenibilità di questa misura viste le modeste risorse umane di cui dispone il Comune. Questa entrata nel prospetto di sviluppo del PRFP è prevista nella di misura di euro 2.500 annui.

Misura 9 - Ripiano debiti fuori bilancio

L'Ente ribadisce che la propria situazione debitoria ammonta ad euro 6.461.741,41 che intende ripianare nel seguente modo:

- anno 2021 euro 312.741,41;
- anno 2022 euro 760.335,22;
- anno 2023 euro 354.664,78;
- dal 2024 al 2040 euro 325.000 annui.

Il Comune precisa altresì di avere quantificato e classificato nelle casistiche previste dall'art. 194 del TUEL l'intero ammontare delle passività senza però fornirne il dettaglio. Nel piano viene inoltre prospettata l'eventualità di finanziare i debiti fuori bilancio di parte capitale attraverso l'accensione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti ma come già detto dei debiti e dei contenziosi non è stata comunicata la natura ovvero se ed in che misura si tratta di spesa in conto capitale.

Inoltre, l'Amministrazione non produce copia degli accordi siglati con i singoli creditori sui termini di pagamento delle passività. Elemento quest'ultimo fondamentale per valutare l'attendibilità del cronoprogramma previsto dall'Ente nel PRFP e sopra riportato.

Infine, dalle dichiarazioni rese dai responsabili dell'Ente e trasmesse con la nota n. 3469 del 12.05.2022 è emersa la presenza di ulteriori passività in corso di quantificazione oltre quelle inserite nell'esaminando PRFP.

Misura 10 - Ripiano dei debiti derivanti dal contenzioso e legale.

Non appare chiaro il criterio seguito dall'Ente nel suddividere i debiti e dunque le misure di ripiano tra le Misure 9 e 10 del PRFP. Perplessità accentuate dalla circostanza che l'ammontare delle passività indicate nella Misura 9 coincide con l'ammontare complessivo delle passività inserite nel PRFP (vedi pag. 3).

Quest'ultima circostanza conferma le perplessità già rappresentate nell'esaminare i contenziosi e i debiti fuori bilancio dove è apparso che gli unici DFB inseriti nel piano fossero riconducibili al contenzioso.

Si segnala anche la previsione a "*fini meramente prudenziali*" di due accantonamenti di euro 680.000,00 ed euro 30.000,00 rispettivamente per rischi futuri da debiti potenziali e adeguamento CCNL. Atteso che nel PRFP vanno inserite unicamente le passività accertate nell'*an* e nel *quantum* non sono state rese note le valutazioni compiute dal Comune per quantificare questi importi.

Misura 11 - Debiti da funzionamento

L'Ente dichiara che i debiti da funzionamento risultano fortemente ridimensionati per effetto del pagamento dei debiti residui passivi mediante il ricorso alle anticipazioni di liquidità ottenute dalla Cassa depositi e prestiti.

Preso atto di tale dichiarazione non se ne comprende l'inserimento nel PRFP visto che il ricorso alle anticipazioni di liquidità e il conseguenziale pagamento dei residui passivi dovrebbe essere avvenuto prima del ricorso alla procedura di riequilibrio.

Pone non poche perplessità la cancellazione massiva di residui attivi avvenuta nel corso dell'ultimo riaccertamento dei residui afferente all'esercizio 2020 (delibera GM n. 41/2022) visto che verosimilmente si trattava di residui posti a copertura delle obbligazioni

passive pagate con le risorse finanziarie ricevute attraverso le suddette anticipazioni di liquidità. Inoltre, la cancellazione di questi residui attivi non è stata coperta neanche parzialmente dal FCDE come si è avuto modo di evidenziare.

Misura 12 - Misure di salvaguardia per la gestione prudentiale del piano di riequilibrio.

L'Ente dichiara che la misura 9 tiene conto anche delle passività potenziali per far fronte al contenzioso che potrebbe investire la gestione del Comune. Oltre alle perplessità già evidenziate in commento alle Misure 9 e 10 questa affermazione è incoerente con quanto comunicato in merito ai debiti fuori bilancio (cfr tabelle 4 e 5). È stato infatti dichiarato che euro 6.461.741,41 è l'ammontare dei DFB inseriti nel PRFP senza copertura finanziaria.

Accesso al fondo di rotazione

L'Ente non chiarisce se intende ricorrere o meno al fondo di rotazione.

8. Conclusioni.

Sulla base delle norme e dei principi che disciplinano il giudizio di approvazione sui piani di riequilibrio (art. 243 quater, comma 3, TUEL) le considerazioni sopra esposte consentono alla Sezione di esprimere, allo stato degli atti, una valutazione complessivamente negativa sulle previsioni contenute nel piano che non possono ritenersi congrue per il risanamento finanziario.

In particolare, la dichiarazione dell'Ente contenuta nella nota prot. 2676 del 12 aprile 2022, (Prot. Cdc n. 3284 del 13 aprile 2022), : *“ Atteso che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di avviare interlocuzioni con i creditori al fine di riscontrare una possibilità di accordo transattivo con la Dita Rizzani De Eccher +2 in mancanza della quale si potrebbe operare la scelta di ricorrere in Cassazione”*, ribadita anche nell'adunanza del 14 luglio 2022, comprova la perdurante assenza di accordo con i creditori in merito alla dilazione di pagamento ventennale prospettata e comporta la totale **inattendibilità** del piano.

Infatti, come rilevato dal Corte dei conti Sezione Autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR: *“ La mancata sottoscrizione, infatti, di un previo idoneo accordo con i creditori interessati costituisce carenza tale da rendere il piano di riequilibrio finanziario del tutto inattendibile, ove si determini il*

rinvio ad eventi futuri ed incerti della possibilità per l'ente di transigere o di rateizzare le sue passività (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 10/2014/EL).

Dal quadro complessivo delle informazioni documentali e delle considerazioni sopra indicate, si evince come la situazione finanziaria dell'Ente, responsabilmente descritta e riconosciuta anche nella memoria illustrativa depositata dal Comune il 5 luglio 2022, sia da ritenere gravemente compromessa, pregiudicando non solo l'attendibilità del piano ma anche la sua congruenza ai fini del riequilibrio.

Al di là delle incoerenze relative alla esatta quantificazione dei dati contabili - forniti in maniera non sempre univoca - risultano determinanti le dimensioni della massa passiva, comprensiva sia delle somme già individuate che delle ulteriori passività potenziali sopra descritte.

Il piano presenta, inoltre, le seguenti criticità:

- incertezza di fondo sui dati trasmessi (in primis entità e natura dei DFB ed accordo con i creditori);
- mancata attualità dei dati (fermi al rendiconto 2020, bilancio 2021);
- incompletezza dei dati (assenza della parte destinata e all'interno delle quote accantonate e vincolate del risultato d'amministrazione verosimilmente mancano delle voci);
- incongruità delle misure (disavanzo 2020 non recuperato);
- incapacità di riscossione delle entrate;
- passività presumibilmente maggiori di quelle indicate: sottostima del FCDE, FAL, cassa vincolata, quota vincolata, quota destinata, DFB, contenzioso, rapporti con le partecipate;

In conclusione, la Sezione rileva il carattere decisivo dei punti di criticità, come sopra evidenziati, in relazione al mancato superamento della grave situazione finanziaria e contabile descritta nel piano formalmente approvato dal Consiglio comunale.

Il giudizio di congruenza ai fini del riequilibrio è, pertanto, negativo.

P.Q.M.

alla luce delle sopra esposte conclusioni, la Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana

DELIBERA

di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Gualtieri Sicaminò valutandone la non congruenza ai fini del riequilibrio (art. 243 quater, comma 3, del TUEL)

DISPONE

la sospensione degli adempimenti di cui all'art. 243 quater, comma 7, del Tuel, per il termine di trenta giorni decorrenti dal deposito della presente deliberazione ovvero, in caso di ricorso alle Sezioni riunite in speciale composizione, fino ad intervenuta comunicazione dell'esito dell'impugnazione, secondo l'orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2012;

ORDINA

che, alla scadenza della sospensione succitata, la presente deliberazione sia trasmessa all'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica per gli adempimenti strettamente consequenziali al presente deliberato, ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., richiamato dall'art. 58 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26;

ORDINA

altresì che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata, contestualmente al deposito, al Sindaco, al Consiglio comunale per il tramite del suo Presidente e all'Organo di revisione del Comune di Gualtieri Sicaminò. Analoga trasmissione sarà curata nei confronti della competente Commissione ministeriale di cui all'articolo 155 del Tuel.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 14 luglio 2022.

L'ESTENSORE

Emanuele Mio



IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato



Depositato in Segreteria il 19 luglio 2022.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
BORIS RASURA

In Data/On Date:
martedì 19 luglio 2022 09:51:40



COMUNE DI
GUALTIERI SICAMINÒ

12 AGO 2022

Num. di prot. 5523

**COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO
PROVINCIA DI MESSINA**

ooo

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

**RELAZIONE
SULLE CAUSE CHE HANNO GENERATO IL DISSESTO
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 246 C.1 DEL D.LGS.
267/2000**

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione n. 90 del 10.08.2022 predisposta dall'area Servizi Generali e Finanziari avente ad oggetto "**DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DEL COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ. ART. 246 DEL D. DLGS. 18/08/2000 N. 267 E SS.MM. ED II.**", ricevuta in data 11.08.2022 a mezzo PEC;

VISTI

- La deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 30/06/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL;
- La deliberazione della Corte dei Conti n. 126 del 14/07/2022 di non approvazione del PRFP e conseguente non congruenza ai fini del riequilibrio;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 18/05/2022, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Rendiconto esercizio 2020;

Atteso

che l'Ente deve procedere con la dichiarazione di dissesto finanziario ex articolo 244 del TUEL, si riportano le principali cause che hanno determinato il dissesto finanziario:

- 1) La principale causa del dissesto è relativa alla mancata approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale da parte della Corte dei Conti e al risultato di amministrazione dell'anno 2020 che risulta essere negativo per la parte disponibile lett. E) e pari a Euro 7.930251,39, ulteriormente rettificato dalla proposta di deliberazione di C.C. n. 89 del 10.08.2022 in corso di approvazione da parte dell'organo consiliare;

- 2) Tale disavanzo si è determinato dalla ricognizione di potenziali debiti fuori bilancio effettuata dall'Ente con nota prot. 1035 del 12.02.2021 per l'ammontare di € 7.282.049,92 tra cui quello relativo alla sentenza n. 24/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto , che è pari a € 6.882.554,16 ;
- 3) A questo si aggiunge anche se l'Ente ha deliberato le aliquote massime per la riscossione dei tributi locali, la bassa percentuale di riscossione, lo stesso dicasi per il recupero dell'evasione tributaria, determinando così la grave mancanza di liquidità;
- 4) Infine, il mancato accordo con i creditori in particolare con la Rizzani De Eccher, che allo stato attuale dei fatti risulta il maggior creditore .

Per quanto sopra specificato si comprende bene che il Comune non è in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ed esistono nei confronti dell'Ente locale crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie .

La deliberazione 126 del 14/07/2022 della Corte dei Conti di mancata approvazione del PRFP e di non congruenza ai fini del riequilibrio, dispone la sospensione degli adempimenti di cui all'art. 243 quater, c. 7 del Tuel, per il termine di gg. 30, e ordina che alla scadenza della sospensione , la stessa venga trasmessa all'Assessorato Regionale delle autonomie Locali e della Funzione Pubblica per gli adempimenti strettamente consequenziali , ossia la diffida e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 109 bis dell'O.R.EE.LL., richiamato dall'art. 58 della Legge Regionale 1 settembre 1993 n. 26.

Visti :

- gli artt. 244-246 del Tuel ;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Nicolino Bonarrigo;
- il regolamento di contabilità;
- il d. lgs. 267/2000

si attesta lo stato di dissesto finanziario del Comune ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000

Rosolini, Lì 12.08.2022

Dott.ssa Concetta Petrolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Concetta Petrolo', written in a cursive style.

Il Presidente
F.to Dott. Maio Federico

Il Segretario Com.le
F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana



Il Consigliere Anziano
F.to D'Amico Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 - X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
 - X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio
F.to Pizzurro Rita

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 - X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ - E' divenuta esecutiva:
 - Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).
 - X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio
F.to Pizzurro Rita